

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XLVIII
n. 10

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE
ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE
DEGLI ONERI RELATIVAMENTE ALLE LEGGI PUBBLI-
CATE NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2015

(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

—————
Comunicata alla Presidenza il 7 ottobre 2015
—————

INDICE

DELIBERAZIONE	Pag.	5
1. CONSIDERAZIONI GENERALI	»	7
1.1. <i>La legislazione del quadrimestre</i>	»	7
1.2. <i>Considerazioni metodologiche di sintesi</i>	»	7
1.3. <i>Giurisprudenza costituzionale</i>	»	11
2. LE SINGOLE LEGGI	»	23
Legge 2 luglio 2015, n. 91, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali».	»	23
Legge 13 luglio 2015, n. 107, «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»	»	25
Legge 17 luglio 2015, n. 109 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR»	»	29
Legge 9 luglio 2015, n. 114, «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014»	»	38
Legge 29 luglio 2015, n. 115, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014»	»	40
Legge 4 agosto 2015, n. 117, «Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED»	»	42
Legge 7 agosto 2015, n. 124, «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».	»	44

Legge 6 agosto 2015, n. 125 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»	<i>Pag.</i>	48
Legge 6 agosto 2015, n. 132, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria»	»	54
3. LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA	»	56
4. DECRETI LEGISLATIVI	»	59
I. TAVOLE	»	67
II. SCHEDE ANALITICHE-ONERI E COPERTURA	»	77

MODULARIO
C. C. - 2



Corte dei Conti

N:15/SSRRCO/RQ/15

A Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte, Raffaele SQUITIERI

e composte dai magistrati

Presidenti di sezione

Adolfo T. DE GIROLAMO, Angelo BUSCEMA, Ennio COLASANTI, Enrica LATERZA, Gaetano D'AURIA, Carlo CHIAPPINELLI, Maurizio GRAFFEO;

Consiglieri

Marco PIERONI, Anna Maria LENTINI, Mario NISPI LANDI, Massimo ROMANO, Luisa D'EVOLI, Paola COSA, Natale A.M. D'AMICO, Oriana CALABRESI, Francesco TARGIA, Clemente FORTE, Luca FAZIO, Alessandra SANGUIGNI, Giuseppe M. MEZZAPESA, Laura D'AMBROSIO, Angela PRIA.

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 4 del d.l. 23.10.1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20.12.1996, n. 639;

VISTO l'art. 17, comma 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

UDITI, nell'adunanza del 23 settembre 2015, il relatore Cons. Clemente Forte e il correlatore Cons. Marco Pieroni;

DELIBERA



la **“Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio–agosto 2015”**.

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 2) oneri finanziari indicati dalle leggi ordinarie e dai decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 3) quadro riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri riferiti a leggi ordinarie e decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 4) schede analitiche degli oneri e delle coperture finanziarie per singolo provvedimento legislativo.

I RELATORI
Alberto Forte
Marco Pieroni

IL PRESIDENTE

Depositato in segreteria in data

06 OTT. 2015

IL DIRIGENTE

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
8 OTT. 2015
ROMA

IL DIRIGENTE
DOTT. SSA Maria Laura Iorio

1. Considerazioni generali



1.1. La legislazione del quadrimestre

Nel periodo maggio-agosto sono state pubblicate trentotto leggi, di cui diciannove aventi ad oggetto la ratifica di trattati internazionali, sei recanti la conversione di decreti-legge e otto d'iniziativa parlamentare. Risultano entrati in vigore anche venti decreti legislativi.

Come di consueto, gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria (ivi compresi, a partire dalla prima Relazione per il 2015, i decreti legislativi) vengono dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione: in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell'indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle Relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza.

Si ha in tal modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento legislativo e di quella della singola norma, con la relativa copertura di dettaglio, quando indicata.

Sono altresì allegate tre tavole riepilogative, la prima contenente l'elenco delle leggi e dei decreti legislativi pubblicati nel periodo, la seconda il totale degli effetti in termini di competenza finanziaria riferito a tutti i provvedimenti legislativi che recano oneri, la terza il quadro riassuntivo delle modalità di copertura utilizzate da tali provvedimenti.

1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi

Numerosi sono gli spunti di riflessione della legislazione del quadrimestre, con delle particolarità per il decreto-legge n. 65, in materia pensionistica, che saranno di seguito sintetizzate, fermo rimanendo il generale rinvio in questo paragrafo alla più ampia illustrazione delle questioni in riferimento alle singole leggi.

Si ricorda che il 30 giugno scorso la Corte è stata audita dalle Commissioni bilancio riunite del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sui temi della riforma della legge ordinaria di contabilità di Stato, proponendo talune osservazioni metodologiche che trovano puntuale riscontro nell'esame di alcuni dei provvedimenti legislativi del quadrimestre qui considerato.

Una prima considerazione riguarda il fatto che si assiste in linea generale ad un ampio utilizzo della tecnica del limite di spesa. Ciò, come è stato rilevato nel passato, dovrebbe garantire un elevato livello di controllo della finanza pubblica e dell'andamento del singolo provvedimento: è per questi motivi che la legge di contabilità non prescrive l'apposizione di clausole di salvaguardia.

L'osservazione rileva per il fatto che la tecnica del tetto di spesa si pone, sì, in linea con l'evoluzione della contabilità pubblica verso metodiche di controllo *top-down*, come previsto peraltro dalle stesse deleghe presenti nella legge di contabilità (il cui termine è previsto in scadenza alla fine del corrente anno). Esiste probabilmente, a livello metodologico, anche una connessione con l'evoluzione della stessa legge di bilancio - in base alla nuova struttura dell'art. 81 Cost. - verso l'acquisizione di una natura sostanziale, in virtù della quale gli stanziamenti potrebbero assumere la funzione di limite di spesa. Ma ciò nondimeno si tratta di una tecnica che va calibrata con attenzione in considerazione dell'effettivo grado di elasticità della singola linea di spesa: maggiore è il grado di rigidità di quest'ultima e minore è la giustificazione del ricorso a tale meccanismo contabile.

Il caso più evidente, per il quadrimestre in esame, è costituito dalla legge n. 107, riguardante la riforma della scuola, per la parte in cui si fissa, secondo una tecnica che registra precedenti negli ultimi anni, il perimetro finanziario complessivo del fenomeno mediante la indicazione normativa dell'ammontare di risorse messo a disposizione: si tratta di un'indicazione che però difficilmente può svolgere la funzione giuridica del limite di spesa, come diffusamente illustrato di seguito nel dettaglio, proprio per il carattere fortemente rigido degli oneri che si vanno a creare.

La conseguenza è che sono previste clausole di monitoraggio, ispirate peraltro a realismo e prudenza, le quali però, in qualche modo, stemperano la valenza giuridica del tetto di spesa, una volta raggiunto il quale - secondo quanto previsto dalla legge

di contabilità – l'amministrazione non dovrebbe più erogare risorse. Il punto rilevante è dunque che un uso appropriato della tecnica del limite presuppone un effettivo livello di modulabilità dell'onere.

Un corollario di tale osservazione è che emerge con maggior importanza, nei casi di ricorso al tetto di spesa, l'esigenza di una quantificazione la più realistica possibile degli oneri della singola legge e dunque delle risorse messe a disposizione, in quanto, soprattutto in assenza di clausole di salvaguardia effettive ed automatiche, il rischio è che altrimenti debbano ricercarsi mezzi aggiuntivi per far fronte ad oneri che il più delle volte si stanno già producendo, se non vi è la possibilità di modularli in attesa delle ulteriori coperture.

Una seconda considerazione riguarda l'ampio utilizzo di clausole d'invarianza o di neutralità, in molti casi ragionevoli, ma che non appaiono sempre coerenti con le necessità cui far fronte in vista degli adempimenti imposti da una completa applicazione dei vari provvedimenti che prevedono tali clausole. Il caso più rilevante nel quadrimestre è costituito dalla legge n. 124, di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, per cui è prevista una generale clausola d'invarianza, salvo che i decreti legislativi non indichino oneri e coperture finanziarie.

In riferimento alle deleghe e ai connessi decreti legislativi, il ricorso generalizzato alle clausole d'invarianza può risolversi dunque in un ampio trasferimento alla successiva sede delegata della fase di costruzione degli effetti contabili della normativa e della relativa sistemazione negli equilibri di finanza pubblica. Un tale andamento, se da un lato appare sostanzialmente in linea con la legge di contabilità, che però prevede tale possibilità solo se non risulti possibile circoscrivere il perimetro finanziario dell'intervento nella sede della legge delega, d'altra canto, in molti casi, rischia di creare una pressione abnorme nella fase successiva della legislazione delegata.

In alcuni casi, come per il d.lgs. n. 80, in materia di lavoro, si assiste peraltro ad una sorta di *sunset legislation* (autoabrogazione) per gli anni successivi, ove non si reperiscano le occorrenti risorse con ulteriori (ovvero altri) decreti legislativi, il che, mentre appare garantista sotto il profilo della tenuta degli effetti finanziari, può

presentare aspetti problematici – di merito – ai fini dell’efficacia nel tempo del sistema dei benefici in questione.

Per quanto concerne le missioni internazionali, si assiste alla riproposizione di deroghe sia ai limiti di spesa che alle normative dell’ordinamento contabile in materia di acquisti e forniture: non si può che ribadire la necessità che, soprattutto a fronte di situazioni che si ripetono ormai regolarmente nel corso del tempo, venga comunque garantita la trasparenza nella gestione delle pubbliche risorse.

Il decreto legge n. 78, in materia di enti territoriali, si segnala, in sintesi - per gli aspetti contabili - sia per la circostanza di riproporre il problema degli utilizzi delle risorse reperite con le modalità del decreto-legge n. 35 del 2013 mediante emissione di debito per far fronte ai crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni da parte delle imprese (argomento oggetto della sentenza n. 181 della Corte Costituzionale, di cui in seguito), sia in quanto sono previsti oneri o interventi ad opera degli enti territoriali facendo riferimento ai meccanismi del patto di stabilità interno, sia per l’utilizzo a copertura di residui.

Per il primo aspetto è utile anticipare che si tratta di un complesso di interventi che andrebbe valutato da numerosi punti di vista: coerenza delle nuove finalità rispetto a quelle originarie, eventuale scorrimento tra esercizi della emissione del debito autorizzato ed effetti delle nuove destinazioni sui saldi di contabilità nazionale.

Molto ampio si appalesa il ricorso agli effetti fiscali indotti a copertura di oneri, soprattutto legati ad assunzioni di personale e ad erogazioni di natura pensionistica: si tratta di una materia delicata, in quanto gli oneri debbono essere sempre presentati al lordo e tradizionalmente si è riservata alla sessione di bilancio la possibilità di considerare automaticamente gli oneri in termini netti. Si tratta di tema che potrebbe essere affrontato nell’ambito della elaborazione della prossima legge ordinaria di contabilità.

Da ultimo, come già accennato, si propongono alcune considerazioni con riferimento all’innovativo complesso normativo di cui al decreto legge n. 65, per la parte in cui sono regolati gli effetti della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale in materia di adeguamenti pensionistici, per ridurre l’impatto finanziario della pronuncia nei limiti consentiti dai saldi approvati. La misura funge infatti da fattore

migliorativo dei nuovi saldi tendenziali peggiorati dalla sentenza, ponendo sulle previsioni di bilancio per l'anno in corso (assestamento) e per gli anni a venire di tener conto degli effetti del provvedimento.

Viene in tal modo a concretizzarsi un meccanismo di regolazione degli effetti finanziari della legislazione tale da far riferimento ai quadri in vigore di finanza pubblica, la cui tenuta finisce con lo svolgere la funzione di sostegno finanziario per la sistemazione contabile dei predetti effetti. Si realizza dunque, nel far riferimento a variabili esterne rispetto al dato legislativo, un sistema che induce ad allentare il vincolo di contestualità tra le varie componenti finanziarie del singolo provvedimento, pur trattandosi nella fattispecie di un miglioramento di tendenziali peggiorati: tra l'altro, merita particolare attenzione la verifica circa la coesistenza di un eguale livello di certezza tra le varie componenti delle leggi finanziariamente rilevanti.

E' utile infine far presente che, sulla base delle valutazioni presentate dalla Nota di aggiornamento del DEF 2015, il Governo ha stimato che quattro provvedimenti del quadrimestre – ossia le leggi nn. 107 (in materia di istruzione), 109 (in materia pensionistica), 125 (riguardante gli enti territoriali) e 132 (riguardante la giustizia) – hanno comportato oneri netti per 2.138 milioni di euro per il 2015 e per poco più di 400 milioni annui per gli esercizi successivi, realizzando così un effetto espansivo, “in termini di aumento di spese e riduzione di prelievo, per circa 5,5 miliardi nel 2015, 8,5 miliardi nel 2016, 9,2 miliardi nel 2017, 11,3 miliardi nel 2018 e 7,6 miliardi nel 2019”, con una copertura per i 3/5 reperita sul lato della spesa. Sempre la Nota di aggiornamento fornisce altresì la disaggregazione per titoli (corrente e conto capitale) degli effetti cumulati di tali provvedimenti per ciascuno degli anni 2015-2019, nonché il relativo dettaglio per sottosettori.

1.3. Giurisprudenza costituzionale

La giurisprudenza costituzionale relativa al periodo considerato affronta rilevanti problematiche quali: A) l'utilizzo di “anticipazioni di liquidità” a fini di copertura a debito di oneri di spesa (sent. n. 181); B) la tenuta degli equilibri della

finanza pubblica delle pubbliche amministrazioni (sentt. nn. 130, 153, 188); C) gli oneri connessi alla spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego (sent. n. 178).

L'osservatorio delle pronunce della Corte costituzionale mira dunque tanto ad evidenziare i profili squisitamente connessi alla copertura degli oneri, quanto a tratteggiare il percorso della giurisprudenza costituzionale sulla via della definizione del più complesso concetto di equilibrio di bilancio.

Particolarmente significativa appare la sentenza n. 181, con la quale si apre la rassegna delle pronunce della Consulta, per due profili entrambi rilevanti, processuale e sostanziale: quanto al primo, la Corte, sulla base della novella introdotta dal DL n. 174 del 2012, ha affermato la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di giudizio di parifica di rendiconti regionali; quanto al secondo, in continuità con quanto affermato nella sentenza n. 40 del 2014, la Consulta conferma l'ampliamento del novero dei parametri evocabili da parte del giudice contabile nella sede del controllo (nel cui ambito va ricondotto il giudizio di parificazione), e cioè non esclusivamente quelli riguardanti *stricto sensu* la copertura finanziaria degli oneri, ma anche quelli posti a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

- *La c.d. "copertura a debito" da parte delle Regioni di oneri di spesa per finalità diverse da quelle stabilite dalla legislazione statale in coerenza con l'ordinamento comunitario*

Con la sentenza n. 181 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost. ed in relazione agli artt. 2 e 3 del DL n. 35 del 2013: della legge reg. Piemonte n. 16 del 2013 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), nella parte spesa relativa alle UPB DB09010 – capitolo 200/0 «Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012» e UPB DB20151 – capitolo 156981 «Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DL n. 35/2013»; degli artt. 1 e 2 della legge reg. Piemonte n. 19 del 2013 (Ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015), nella parte in cui hanno approvato gli

Allegati A) e C) rispettivamente, per la parte spesa UPB DB09010 – capitolo 200/0 «Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012», che ha previsto l'incremento delle dotazioni destinate a ridurre il disavanzo di amministrazione, e per la parte spesa UPB DB20151, che ha istituito il capitolo 156985 «Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DL n. 35/2013»; delle citate leggi regionali n. 16 e n. 19 del 2013, nella parte in cui non prevedono l'inserimento nel Titolo III della spesa di una posta sterilizzante di pari importo delle somme dello Stato complessivamente incamerate al Titolo V dell'entrata dalla Regione.

La Corte ha preliminarmente ricordato il proprio risalente e costante orientamento, secondo cui la rimettente Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, è legittimata a promuovere questione di legittimità costituzionale avverso le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria (sentenze n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995).

Fino all'entrata in vigore dell'art. 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, la parificazione del bilancio era prevista solo per lo Stato e per le autonomie speciali.

Per effetto della richiamata disposizione, ha affermato la Corte, la stessa è oggi estesa alle Regioni a statuto ordinario.

In definitiva, ha concluso sul punto la Corte, non v'è dubbio che la novella del 2012 abbia esteso alle Regioni a statuto ordinario l'istituto della parifica del rendiconto e la conseguente disciplina di carattere processuale e sostanziale. Dal che discende automaticamente l'ammissibilità delle questioni in esame sotto il profilo della legittimazione dell'organo rimettente a sollevarle.

In particolare, sono state ritenute sussistenti, nel caso del procedimento di parifica, tutte le condizioni per le quali la Consulta ha ammesso la possibilità di

sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale nell'ambito dell'attività di controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976).

Passando al merito, la Corte ha così ricostruito il quadro normativo di riferimento.

Il Consiglio europeo del 14 marzo 2013, facendo seguito agli orientamenti già espressi nel giugno e nel dicembre del 2012, ha riconosciuto la necessità di porre rimedio al fenomeno dei ritardi crescenti nell'adempimento delle obbligazioni da parte delle pubbliche amministrazioni anche attraverso modalità di risanamento differenziate, in modo da utilizzare spazi di flessibilità per azioni di sostegno alla crescita e all'occupazione, pur nel rispetto della necessaria stabilità finanziaria. In sintonia con le linee espresse dal Consiglio europeo, la Commissione europea, con la dichiarazione del 18 marzo 2013, ha sottolineato l'urgenza di una pronta risoluzione del tema dei pagamenti arretrati della pubblica amministrazione e chiarito i termini operativi della nozione di flessibilità. In particolare, la Commissione ha richiamato gli Stati membri al recepimento ed all'applicazione della direttiva 16 febbraio 2011, n. 2011/7/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), al fine di porre un freno all'accumulo di debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni. La Commissione ha proposto, inoltre, un piano finanziario idoneo a liquidare i debiti commerciali pregressi, anche in considerazione del fatto che il patto di stabilità e crescita permette di tener conto di alcuni "fattori rilevanti" nella valutazione del disavanzo e del debito (clausola di flessibilità). Il recepimento della direttiva n. 2011/7/UE è avvenuto con decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

In questo contesto è stato emanato il DL n. 35 del 2013, il quale ha introdotto una disciplina di carattere speciale e temporanea, derogatoria del patto di stabilità interno e di altre disposizioni in materia di finanza pubblica, per il pagamento dei debiti scaduti delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, nel citato decreto-legge sono contenute le misure dirette a consentire il pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni di debiti scaduti, con modalità differenti per gli enti locali (art. 1), le Regioni e le Province autonome (art. 2), gli enti del Servizio sanitario nazionale per il tramite delle Regioni (art. 3) e le

amministrazioni statali (art. 5). Si tratta di disposizioni espressamente **ad** assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento» (art. 6, comma 1).

Pur con alcune differenze rispetto alle tipologie dei debiti oggetto delle misure ed alle procedure, – secondo la Corte – gli strumenti all'uopo previsti sono riconducibili a due fattispecie: l'allentamento del patto di stabilità interno e la concessione di anticipazioni di liquidità. La prima misura, consistente nel riconoscimento di “spazi finanziari”, ossia di importi finanziari che vengono esclusi dal computo del patto di stabilità interno, non rileva nella questione sottoposta all'attenzione della Corte.

La seconda misura attiene alle anticipazioni di liquidità, meccanismi finanziari attraverso i quali – pur rimanendo vietata la loro utilizzazione per la copertura di spese, che non sarebbero consentite dalla nostra Costituzione e dai vincoli europei – viene posto rimedio a gravi deficienze della disponibilità di cassa degli enti interessati dai ritardi.

In particolare, gli artt. 2 e 3 del DL n. 35 del 2013 hanno previsto speciali prescrizioni per i debiti delle Regioni, siano essi debiti contratti direttamente oppure maturati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Tali disposizioni sono state considerate dalla Corte norme interposte ai fini della perimetrazione degli interventi compatibili con i vincoli derivanti dai parametri costituzionali invocati dal rimettente.

In considerazione della formulazione di dette disposizioni, la Corte ha ritenuto che: a) la premessa del decreto-legge depona a favore della natura di mera anticipazione di cassa, facendo riferimento a debiti della pubblica amministrazione che, proprio in ragione della loro appartenenza, devono essere già compresi nei bilanci dei decorsi esercizi; b) la destinazione delle assegnazioni ex DL n. 35 del 2013 al pagamento di residui passivi, cioè di oneri già previsti in bilanci precedenti e, per ciò stesso, già finanziati, esclude di per sé che dette assegnazioni costituiscano copertura degli stessi; c) il riferimento a situazioni debitorie degli enti destinatari dell'anticipazione conferma in modo implicito che non si tratta di nuova copertura, dal momento che i debiti dell'amministrazione regionale possono legalmente sorgere solo all'interno di una gestione del bilancio, nel caso di specie temporalmente dimensionata in periodo anteriore al 31 dicembre 2012.

Alla luce delle esposte premesse, le questioni sollevate dalla Corte dei conti sono state ritenute fondate sia in riferimento all'art. 81 che all'art. 119, sesto comma, Cost.

Infatti, secondo la Corte, nessuna delle due norme interposte consente di utilizzare le anticipazioni di liquidità per migliorare il risultato di amministrazione della Regione. Ciò sia con riguardo all'equilibrio di bilancio, che viene pregiudicato dall'impiego di un prestito per ottenere effetti economico-patrimoniali, sia con riguardo alla natura giuridica dell'operazione, diversa dalla finalità di investimento di cui alla "regola aurea" codificata nel richiamato art. 119, sesto comma, Cost..

In altre parole, il Legislatore regionale, secondo la Corte costituzionale, ha contemporaneamente: a) alterato il futuro risultato di amministrazione, nella misura in cui ha considerato tra le risorse destinate alla copertura di nuove spese una mera anticipazione di liquidità; b) omesso di impiegare le somme per l'adempimento degli obblighi pregressi, siano essi quelli previsti dall'art. 2 o dall'art. 3 del DL n. 35 del 2013 (in tema di squilibrio di bilancio originato da situazioni debitorie provocate dall'inerzia e dai ritardi del legislatore regionale, si veda la sentenza 250 del 2013); c) utilizzato per spese di competenza dell'esercizio 2013 l'anticipazione dello Stato, gestendola come un contratto di mutuo in contrasto con la "regola aurea" di cui all'art. 119, sesto comma, Cost. (sentenze n. 188 del 2014 e n. 425 del 2004).

- *Gli interventi dello Stato sugli enti territoriali per il governo e la tenuta degli equilibri della finanza pubblica*

Con la sentenza n. 130 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata n. 17 del 2014 per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la spesa da essa prevista non rientrava – *ratione temporis* – nel novero di quelle che, in base alla normativa statale, potevano non essere computate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Secondo la Corte, l'art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011, nel testo in vigore nel momento in cui è stata emanata la legge regionale impugnata, non consentiva alle Regioni di sottrarre, dall'ammontare delle spese che devono essere

contenute entro un certo limite massimo stabilito dalla legge, quelle di investimenti finanziati con il gettito derivante dai proventi delle *royalties* petrolifere.

La Corte ha affermato che non può che essere la legge dello Stato ad identificare le spese delle Regioni che concorrono alla definizione del saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, in quanto esso coinvolge Regioni ed enti locali nella realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e dai vincoli che ne conseguono.

Le norme statali che disciplinano il patto, infatti, si riconnettono essenzialmente a tali vincoli e, secondo la costante giurisprudenza, «sono espressione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 28 del 2013 e n. 155 del 2011). Non a caso, è stato poi lo stesso legislatore statale ad introdurre una nuova esenzione per una tipologia di spesa che inizialmente non figurava nell'elenco di cui al richiamato art. 32, comma 4.

Con la sentenza n. 153 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del DL 2014, n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui, imponendo alle Regioni di «adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1 [del medesimo art. 13], ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto», secondo la prospettazione della Regione ricorrente si sarebbe posto in contrasto, tra gli altri, con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, ove anche ricondotto alla materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», avrebbe disposto la diretta limitazione di una singola voce di spesa, in contrasto con l'indicata norma costituzionale che circoscriverebbe l'esercizio della potestà legislativa statale alla fissazione di sole norme di principio.

La Corte ha ritenuto che la spesa per il personale costituisce un importante aggregato della spesa di parte corrente (sentenze n. 69 del 2011 e n. 169 del 2007), sicché disposizioni dirette al suo contenimento attraverso l'individuazione di limiti generali ad essa, anche con la fissazione di un tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale, costituiscono legittima espressione della

competenza legislativa riservata allo Stato dall'art. 117, terzo comma, Cost., di determinazione dei principi fondamentali nella materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

Con la sentenza n. 188 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme contenute nella legge n. 9 del 2013 della Regione Piemonte, nella parte in cui dette norme, in modo irragionevole e sproporzionato, riducono – senza alcun allegato piano di riorganizzazione e di riallocazione – le dotazioni finanziarie storiche per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province dalla legge della Regione Piemonte n. 34 del 1998, pregiudicandone lo svolgimento, così violando gli artt. 3, 97 e 119 Cost..

Nell'accogliere la prospettazione del rimettente, la Corte, ha preliminarmente ricordato la propria giurisprudenza circa l'ammissibilità di questioni rivolte contro disposizioni di legge che, in sede di bilancio preventivo, determinano le risorse da assegnare alle varie missioni che l'ente territoriale deve fronteggiare, trattandosi, nel caso delle scelte di bilancio, di decisioni di natura politico-economica che, in ragione di questo carattere, sono costituzionalmente riservate alla determinazione dei governi e delle aule assembleari. Pur trattandosi di scelte, frutto di un'insindacabile discrezionalità politica (che implica salvaguardia della essenziale unitarietà e globalità del bilancio, sentenze n. 12 del 1987, n. 22 del 1968 e n. 1 del 1966, e riconoscimento dei principi di gradualità e di proporzionalità in ordine all'attuazione di valori costituzionali che importi rilevanti oneri a carico del bilancio statale, sentenze n. 33 del 1987, n. 173 e n. 12 del 1986, n. 349 del 1985 e n. 26 del 1980), non può tuttavia conseguire – ha affermato la Corte – che «la legge di approvazione del bilancio [...] o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 260 del 1990).

Passando al merito, la Corte ha poi ricordato che alle Regioni non può essere assicurata «una garanzia quantitativa di entrate, cosicché il legislatore statale può sempre modificare, diminuire o persino sopprimere i tributi erariali, senza che ciò

comporti [automaticamente] una violazione dell'autonomia finanziaria regionale (sentenza n. 97 del 2013). Ciò vale a maggior ragione per le Province, che hanno un grado di autonomia inferiore alle autonomie speciali.



Tuttavia – ha precisato la Corte – le possibilità di ridimensionamento incontrano dei limiti, consistenti nel non “rendere impossibile” lo svolgimento delle funzioni attribuite ai diversi enti territoriali (sentenze n. 138 del 1999, n. 241 del 2012; si veda anche sentenza n. 82 del 2015, punto 9 del *Considerato in diritto*).

Ebbene, nel caso esaminato detti limiti – secondo la Corte – sono stati superati dalle norme impugnate sulla base della considerazione “che una riduzione del cinquanta per cento rispetto all’anno precedente e del sessantasette per cento rispetto al biennio anteriore, ad invarianza di funzioni e senza un progetto di riorganizzazione”, si pone in contrasto con i più elementari canoni della ragionevolezza. Difatti, ha rimarcato la Corte, per quel che riguarda più specificamente il contesto della pubblica amministrazione, ogni stanziamento di risorse deve essere accompagnato da scopi appropriati e proporzionati alla sua misura.

La Corte ha, altresì, ritenuto che le norme della legge della Regione Piemonte impugnate collidono anche con il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., che, nel caso in esame, costituisce uno sviluppo del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost..

Il principio di buon andamento implica, da un lato, che le risorse stanziare siano idonee ad assicurare la copertura della spesa, a cominciare da quella relativa al personale dell’amministrazione (nella specie non garantita), e, dall’altro, che dette risorse siano spese proficuamente in relazione agli obiettivi (predeterminati e credibili e dunque) correttamente delineati già in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Una dotazione finanziaria così radicalmente ridotta – ha aggiunto la Corte – non accompagnata da proposte di riorganizzazione dei servizi o da eventuale riallocazione delle funzioni a suo tempo trasferite, comporta dunque una lesione del principio in considerazione; ciò in ragione del fatto che a determinarla non è la riduzione delle risorse in sé, bensì la sua irragionevole percentuale, in assenza di correlate misure che

ne possano giustificare il dimensionamento attraverso il recupero di efficienza e una riallocazione di parte delle funzioni a suo tempo conferite.

La Corte ha altresì valorizzato il principio della programmazione degli obiettivi codificato nell'art. 7 della legge n. 196 del 2009, nel senso che le norme che producono effetti finanziari innovativi «a carico della [finanza delle regioni] e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite» (art. 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009) devono essere corredate da particolare istruttoria per dimostrare la loro compatibilità con il complessivo equilibrio dei bilanci partecipanti al consolidato pubblico. Per questo motivo, ferma restando la discrezionalità del Legislatore nelle scelte allocative delle risorse, quando queste ultime producono rilevanti effetti innovativi nelle relazioni finanziarie tra enti territoriali e nel consolidato delle loro risultanze, esse non possono limitarsi alla mera indicazione dell'entità finanziaria non accompagnata da adeguata Relazione tecnica, come nel caso della impugnata posta di bilancio della Regione Piemonte.

- *Il blocco della contrattazione collettiva nazionale pubblica e riflessi finanziari*

Con la sentenza n. 178 la Corte – per i profili che qui interessano, e cioè quelli riguardanti l'asserita violazione, ad opera di talune disposizioni del DL n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 (artt. 9, commi 1 e 17, primo periodo) e del DL n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 (art. 16, comma 1), del parametro costituzionale di cui all'art. 36, primo comma, Cost., laddove l'accoglimento della prospettazione dei rimettenti avrebbe potuto comportare oneri finanziari (cd. sentenza di spesa) – ha ritenuto non fondata la questione secondo la quale la normativa impugnata, che determina per i lavoratori di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 una prolungata sospensione delle procedure negoziali e dell'ordinaria dinamica retributiva, si porrebbe in contrasto con i principi di eguaglianza, di tutela del lavoro e di proporzionalità della retribuzione al lavoro svolto

(mentre l'ha accolta in relazione al solo art. 39, primo comma, Cost., posta a tutela della libertà sindacale).

Quanto, in particolare, al contemperamento dei diritti, tutelati dagli artt. 36, primo comma, e 39, primo comma, Cost., con «l'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica», la Corte ha ricordato che esso deve essere adeguatamente ponderato «in un contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica» (sentenza n. 361 del 1996, punto 3) del *Considerato in diritto*.

Si tratta di misure oggi più stringenti, in seguito all'introduzione nella Carta fondamentale dell'obbligo di pareggio di bilancio (art. 81, primo comma, Cost. come sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale»).

In particolare, quanto all'assetto normativo delineato dall'art. 9 del DL n. 78 del 2010, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza (sentenze n. 219 del 2014 e n. 310 del 2013), secondo la quale le prospettive necessariamente pluriennali del ciclo di bilancio non consentono analogie con situazioni risalenti in cui le manovre economiche si ponevano obiettivi temporalmente delimitati. A tale riguardo, la Corte ha valorizzato «[l]a recente riforma dell'art. 81 Cost., a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), con l'introduzione, tra l'altro, di regole sulla spesa, e dell'art. 97, primo comma, Cost., rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), ma ancor prima il nuovo primo comma dell'art. 119 Cost.» (sentenza n. 310 del 2013, punto 13.4. del *Considerato in diritto*).

Anche la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri) corrobora la necessità di considerare le politiche di bilancio in una dimensione pluriennale, puntualizzando che «la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale» e che «[u]na prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide» (*considerando n. 20*).

Alla stregua di tali rilievi, la Corte ha riconosciuto la ragionevolezza di un sistema di misure dotate di una proiezione strutturale, che esclude in radice la possibilità di recupero delle procedure negoziali per il periodo di riferimento (sentenza n. 189 del 2012, punto 4.1. del *Considerato in diritto*).

Il carattere generale delle misure varate dal DL n. 78 del 2010, inserite in un disegno organico improntato a una dimensione programmatica, scandita su un periodo triennale, risponde, secondo la Corte costituzionale, all'esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l'incremento delle retribuzioni del settore privato.

Sono state dunque disattese le censure di violazione degli artt. 36, primo comma, e 39, primo comma, Cost., in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro ora delineato, né irragionevole né sproporzionato.

La Corte ha anche ribadito che l'emergenza economica, pur potendo giustificare la stasi della contrattazione collettiva, non può avvalorare un irragionevole protrarsi del "blocco" delle retribuzioni. Si finirebbe, in tal modo, per oscurare il criterio di proporzionalità della retribuzione, riferito alla quantità e alla qualità del lavoro svolto (sentenza n. 124 del 1991, punto 6. del *Considerato in diritto*).

In ogni caso, ha rilevato la Corte, le disposizioni censurate hanno cessato di operare a decorrere dal 1° gennaio 2015.

La legge di stabilità per il 2015 non ne ha prorogato l'efficacia, in quanto ha dettato disposizioni che riguardano unicamente l'estensione fino al 31 dicembre 2015 del "blocco" della contrattazione economica (art. 1, comma 254, della legge n. 190 del 2014) ed escludono gli incrementi dell'indennità di vacanza contrattuale (art. 1, comma 255, della medesima legge n. 190 del 2014). Emerge dunque con chiarezza l'orizzonte delimitato entro cui si collocano le misure restrittive citate.

Tra i fattori rilevanti, da valutare in un arco temporale più ampio, si deve annoverare, in secondo luogo, la pregressa dinamica delle retribuzioni nel lavoro pubblico, che, attestandosi su valori più elevati di quelli riscontrati in altri settori, ha poi richiesto misure di contenimento della spesa pubblica.

A questo riguardo, ha osservato la Corte, il rimettente non ha offerto alcuna dimostrazione puntuale del «macroscopico ed irragionevole scostamento» che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza n. 126 del 2000, punto 5. del *Considerato in diritto*), in difetto di un principio cogente di costante allineamento delle retribuzioni, denota il contrasto della legge con il precetto dell'art. 36, primo comma, Cost..

Nel caso di specie, pertanto, alla stregua di una valutazione necessariamente proiettata su un periodo più ampio e del carattere non decisivo degli elementi addotti a fondamento delle censure, secondo la Corte, non risulta essere stato dimostrato l'irragionevole sacrificio del principio di proporzionalità della retribuzione.

2. Le singole leggi

Legge 2 luglio 2015, n. 91, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali”

Il provvedimento d'urgenza intende affrontare una serie di esigenze riguardanti il settore dell'agricoltura e che vanno dalle rateizzazioni per l'importo del prelievo su taluni tipi di latte (art. 1) al superamento del regime delle quote latte (art. 2), dal riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario (art. 3) al recupero del potenziale produttivo del settore olivicolo-oleario (art. 4), dall'accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni (art. 5) alla razionalizzazione di alcune strutture del dicastero interessato (art. 6) e, infine, alla previsione di norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole (art. 6-bis).

Sono state prodotte le consuete Relazioni tecniche, anche tenuto conto degli aggiornamenti a seguito delle modifiche intervenute in Parlamento, durante la prima lettura presso la Camera dei deputati. Non risulta prodotto l'apposito allegato che riassume l'effetto delle singole disposizioni sui tre saldi del triennio.

Dal punto di vista metodologico, gli oneri sono costruiti con la tecnica del limite di spesa, trattandosi in gran parte di rifinanziamenti ovvero di incrementi di finanziamenti in essere. Le coperture consistono nel riferimento all'apposito fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie (di cui alla legge n. 183 del 1987), per l'art.1, ovvero a fondi in essere sulla base della legge di stabilità per il 2015, per l'art. 4, ovvero alle disponibilità create a seguito del riaccertamento dei residui di cui al decreto-legge n. 66 del 2014 (per gli art. 4 e 5), nonché, infine, al fondo speciale (art. 5).

Il quadro delle coperture ripropone dunque modalità consuete. Per l'utilizzo delle disponibilità *ex* decreto-legge n. 66 si è già avuto modo di far presente – nelle precedenti Relazioni quadrimestrali - l'avvenuta conoscenza delle risorse recuperate e riassegnate, ciò che ha consentito di superare le perplessità iniziali circa l'utilizzo di tale tipo di compensazione per la scarsa comprensibilità dei confini finanziari dell'operazione complessiva di riassegnazione alla spesa. Vengono peraltro utilizzate somme di conto capitale, il che appare in linea con la natura degli interventi. Va comunque confermato il rilievo circa l'utilizzo di stanziamenti destinati agli enti territoriali.

Sussistono anche clausole di neutralità per una serie di norme, come per i citati articoli 2, 6 e 6-bis, all'interno di un quadro complessivo che si prospetta *ex ante* improntato a ragionevolezza. Per quanto concerne in particolare l'art. 6, in tema di soppressione della gestione di cui al Commissario *ad acta* per l'attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD) e relativo trasferimento al ministero, la Relazione tecnica aggiornata chiarisce che l'assenza di oneri è da ricondurre alla duplice circostanza per cui “il personale che attualmente presta servizio per la soppressa AGENSUD è composto da personale di ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e da personale comandato dagli enti vigilati dallo stesso Ministero”, il quale ultimo “tornerà ai rispettivi enti di provenienza, senza alcuna variazione nella posizione giuridica ed economica”, per cui “la riassegnazione non comporta oneri per la finanza pubblica”.

Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”



Si tratta di un complesso provvedimento che intende disciplinare l'autonomia delle istituzioni scolastiche ed è composto di un unico articolo, che a sua volta consta di 212 commi: tale ultima circostanza è dovuta all'*iter* parlamentare di approvazione, che ha registrato la presentazione di un maxiemendamento su cui è stata apposta la fiducia, riproponendo i problemi già segnalati in passato in analoghe circostanze in ordine alla difficile comprensibilità di un testo legislativo caratterizzato da una tale struttura.

In estrema sintesi, le finalità della legge riguardano: l'introduzione di una programmazione triennale dell'offerta formativa, l'istituzione dell'organico dell'autonomia, l'attribuzione al dirigente scolastico di una serie di poteri, l'avvio di un piano straordinario di assunzioni di docenti e di mobilità, la previsione di norme riguardanti l'edilizia scolastica e agevolazioni fiscali per erogazioni liberali a favore del sistema d'istruzione. Da ultimo sono previste norme di delega, concernenti, tra l'altro, l'insegnamento della scuola secondaria, l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, l'istruzione professionale, la definizione dei livelli essenziali del diritto allo studio e le modalità di svolgimento degli esami di Stato.

Durante l'*iter* parlamentare sono state fornite le prescritte Relazioni tecniche aggiornate per i vari passaggi e che includono il prospetto degli oneri suddiviso – come di consueto – per saldi in riferimento ai vari esercizi. L'impatto netto è nullo per il primo anno e lievemente positivo per gli altri esercizi del triennio, come frutto di minori spese superiori alle minori entrate. Sussistono differenze d'impatto sui tre saldi, essenzialmente per la consueta contabilizzazione degli effetti indotti, che non vengono registrati in riferimento al saldo netto da finanziare.

In linea generale, producono oneri le norme riguardanti la valorizzazione dell'offerta formativa, le agevolazioni fiscali e il piano assunzionale. Le coperture finanziarie derivano dall'utilizzo dell'apposito fondo di cui alla legge di stabilità per il 2015 e di fondi già iscritti in bilancio, come quelli per interventi strutturali di politica economica e per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Dal consueto prospetto

di sintesi presentato dalla citata Nota di aggiornamento si desume che l'ammontare lordo degli interventi (e delle coperture finanziarie) si ragguaglia a quasi 1,5 miliardi per il primo anno, destinati poi sostanzialmente a triplicarsi per ciascun anno a partire dal 2016. La struttura finanziaria della legge sconta rilevanti effetti fiscali indotti, derivando gli interventi in gran parte dalle assunzioni.

Per il profilo relativo alla costruzione degli oneri, a prescindere dalla parte della legge che si configura sotto forma di delega al Governo (co. 180-185), tutti gli altri commi (o gruppi di commi) assemblabili per materie omogenee risultano strutturati essenzialmente - almeno per le disposizioni di maggior impatto finanziario - con la tecnica del limite di spesa (come si evince dalle disposizioni finanziarie): ciò alla luce dell'esplicito richiamo alla copertura da parte del comma 4, che circoscrive il perimetro finanziario dell'oggetto e della finalità della legge richiamando le risorse di copertura nonché le risorse disponibili, considerata dunque la legislazione vigente. Analogo richiamo viene previsto dalle Relazioni tecniche.

Come già anticipato, la tecnica del tetto di spesa andrebbe valutata alla stregua della sua coerenza con la legge di contabilità, la cui *ratio*, anche tenuto conto della relativa interpretazione nel corso del tempo, tenderebbe ad escludere un ricorso ad essa in presenza di oneri essenzialmente non rimodulabili come quelli di cui si tratta, tenuto conto che da un punto di vista sistematico appare ragionevole imporre un tetto a quelle tipologie di spesa che, per la loro flessibilità, possono effettivamente essere gestite nel limite quantitativo imposto dalla legge, anche nel corso del tempo.

In realtà, negli ultimi anni si è registrato il ricorso a tale tecnica in materia di politiche relative all'impiego pubblico e agli interventi di carattere sociale, laddove si è assistito ad un cambiamento di ottica nel senso di sostituire l'approccio riferito al numero delle persone coinvolte con quello delle dimensioni finanziarie complessive dei vari interventi: è il caso, ad esempio, delle politiche in materia di copertura del *turn-over*, a proposito delle quali si è fatto riferimento ai risparmi ottenibili per effetto delle cessazioni registrate, più che al relativo numero, oppure agli interventi effettuati per risolvere il problema dei cd. "esodati", laddove la materia è stata regolata progressivamente assumendo prioritariamente il vincolo delle risorse disponibili. Tale approccio è riscontrabile a proposito del blocco di norme finanziariamente più

rilevante della legge qui in esame, quello riferito al piano delle assunzioni alla fissazione della nuova dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali di cui al comma 201.

La problematica si incrocia - *de jure condendo* - con quella dell'evoluzione della stessa contabilità di Stato nel senso di regolare i vari interventi con tecniche *top-down* di fissazione di tetti di spesa non solo per i vari comparti amministrativi, ma anche per singole aree d'intervento. Probabilmente, a livello metodologico, esiste una connessione, in prospettiva, anche con l'evoluzione della stessa legge di bilancio - in base alla nuova struttura dell'art. 81 Cost. - verso l'acquisizione di una natura sostanziale, in virtù della quale gli stanziamenti potrebbero assumere la funzione di limite di spesa, come già indicato dalla Corte nella citata audizione del 30 giugno u.s. presso le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento in riferimento alle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio. Vanno in questa direzione anche i presumibili sviluppi in attuazione delle deleghe in materia di ristrutturazione del bilancio dello Stato di cui agli artt. 40 e 42 della legge di contabilità n. 196 del 2009.

Va ribadito comunque che, in materia di oneri inderogabili (come per esempio per quanto concerne le assunzioni nel pubblico impiego), le quantità finanziarie messe a disposizione non possono svolgere - dal punto di vista giuridico - la funzione di limite di spesa, ma rappresentano un indicatore delle dimensioni finanziarie del fenomeno: appare pertanto essenziale una relativa quantificazione che risulti la più affidabile possibile, minimizzando in tal modo il rischio della necessità di far fronte ad oneri aggiuntivi (connessi non solo al costo vivo, ma anche a fenomeni "indiretti", come le ricostruzioni di carriera ed altro).

Sempre dal punto di vista della costruzione contabile della legge, ad un'altra parte di interventi, per lo più di carattere operativo, si fa fronte con il consueto rinvio alle clausole di neutralità o d'invarianza. In alcuni casi ciò appare ragionevole, considerato il rapporto esistente tra le attività già svolte e quelle nuove. In altri casi, appare meno ragionevole la mancata previsione di risorse *ad hoc*: può essere il caso ad esempio dei commi 35-36 (in tema di alternanza scuola-lavoro), 44 (in tema di concorso per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale), 70 (in tema di

costituzione di reti tra istituzioni scolastiche) e 142 (in materia di progetti sperimentali per la realizzazione di un servizio di assistenza). Da segnalare il ricorso a tale tecnica anche in riferimento alle deleghe presenti nel testo, a proposito delle quali appare problematico, tenuto conto degli interventi ipotizzati, procedere alla relativa attuazione “attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni”, come recita il comma 185 (salvo – come prevede la norma - il previsto percorso di reperimento di coperture di oneri che dovessero palesarsi).

Quanto a specifiche materie, sempre dal punto di vista finanziario si segnala il blocco di norme riguardante le agevolazioni fiscali (co. 145-152), a sua volta ripartito in due ambiti: i commi 145-150 riguardano il cd. “*school bonus*”, mentre i restanti due commi (151-152) riguardano la detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica. Per quanto concerne il primo ambito di norme, ai fini della quantificazione dell’onere - pur essendosi, la Relazione tecnica, diffusa al riguardo - il *trend* nel quinquennio delle erogazioni è, come già segnalato dal Servizio bilancio del Senato della Repubblica, per certe fattispecie in crescita e in altri casi variabile, il che induce a ritenere non del tutto affidabile la previsione di minor gettito, espressa, infatti, in termini di valutazione, cui viene poi commisurata la copertura. Analoghi problemi, da questo punto di vista, sembrano presentare le restanti norme sulla detraibilità, distinte a loro volta in una parte relativa alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo e una parte, aggiunta dalla Camera dei Deputati durante l’esame in prima lettura, relativa all’istruzione superiore.

Può osservarsi che, per il primo ambito, la Relazione tecnica indica che non vi è bisogno di copertura in quanto i relativi effetti sarebbero già scontati in riferimento al decreto-legge n. 7 del 2007, riguardante numerose materie, compresa la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale. Per il secondo ambito, invece, in riferimento all’apposito emendamento, che recava autonoma copertura, confluita poi in quella generale di cui al comma 204, non risultano disponibili le determinanti della valutazione degli oneri.

Per il complesso delle norme in esame, relative ad agevolazioni fiscali, trattandosi di oneri valutati e non fissati come tetti di spesa, sarebbe stato dunque

doveroso indicare una clausola di salvaguardia, come osservato nel parere della Commissione bilancio del Senato della Repubblica.

Circa i profili di copertura, già riportati nel loro complesso, va rimarcato come positivo il fatto che, pur essendo costruita - la legge - sulla base del criterio dell'autorizzazione di spesa, viene previsto un comitato per il monitoraggio dei costi nell'intesa che, come previsto dal comma 207, se dovesse emergere un maggior onere, verranno adottate misure correttive *ad hoc*, con iniziativa legislativa del Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo, si può notare che, se è vero, da un lato, che la tecnica del limite di spesa esclude il ricorso a clausole di salvaguardia, è vero altresì che, pur ponendosi il monitoraggio come previsione ispirata a prudenza, tuttavia il rinvio ad apposita, futura iniziativa legislativa di copertura appare un orientamento di natura programmatica, almeno *ex ante*, ma realistico, proprio per le considerazioni già svolte. Va anche tenuta presente la estrema difficoltà di prevedere - alternativamente - clausole di salvaguardia precipue, a fronte di masse finanziarie di rilievo, come quelle movimentate dalla legge. Probabilmente, la soluzione più aderente al sistema sarebbe stata - anche sulla base di precedenti al riguardo (tra cui lo stesso contestuale comma 185, di disciplina delle deleghe presenti nel testo) - quella di far riferimento agli strumenti di sessione, anziché ad una iniziativa *ad hoc*: ciò non solo per la possibile dimensione non irrilevante dell'eventuale scostamento (soprattutto in prospettiva, se dovesse essere ripresa la trattativa per il rinnovo dei contratti pubblici), ma anche perché la sessione di bilancio costituisce la sede in cui, sul piano normativo, è possibile fissare le coordinate della politica complessiva dei vari comparti, tra cui il pubblico impiego, per gli aspetti sia finanziari che di merito.

Legge 17 luglio 2015, n. 109 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR"

La misura d'urgenza è intesa essenzialmente - con il Capo I, art. 1, in tema di misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni - a far fronte agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità

della normativa disposta nel 2011 volta a fissare la deindicizzazione nel biennio 2012-2013 per le pensioni di importo complessivamente superiore a tre volte il trattamento minimo. E' previsto altresì un Capo II, che consta di numerosi articoli, che vanno dal rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 2) e degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca (art. 3) nonché dei contratti di solidarietà (art. 4), alle modifiche dei criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo (art. 5) e ad interventi in materia di lavoratori dell'amianto (art. 5-bis) e di razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS (art. 6), nonché di trattamento fiscale del TFR in busta paga (art. 7).

Il provvedimento è stato corredato da idonea documentazione del Governo, aggiornata in riferimento agli emendamenti approvati in prima lettura presso la Camera dei deputati. Nel complesso, secondo le stime riportate dalla Nota di aggiornamento (avuto riguardo al saldo di contabilità nazionale), l'effetto della misura è pari ad un onere *una tantum* nel 2015 di 1.982 milioni di euro per la parte relativa agli arretrati delle pensioni, con un incremento a 2.180 milioni tenendo conto del provvedimento nel suo complesso ed una proiezione negli anni successivi pari a poco meno di 500 milioni di euro. Gli interventi sono quasi del tutto concentrati sulle misure di natura pensionistica, mentre le risorse (diverse da quelle riferite ai saldi) derivano dalle maggiori entrate in quanto effetti indotti e dalla riduzione del fondo per il rifinanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali.

Per quanto concerne l'intervento di cui al Capo I, l'adozione del decreto-legge è stata accompagnata dalla presentazione della Relazione, ai sensi della vigente legge di contabilità, da parte del Governo (per la successiva approvazione parlamentare) con la quale, in conseguenza dei rilevanti effetti finanziari sugli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'applicazione della suddetta sentenza, si è aggiornato il quadro dei conti pubblici e si sono individuati i connessi interventi correttivi. Essi consistono, essenzialmente, per il Capo I qui in esame, nella limitazione del beneficio conseguente alla sentenza, sì da poter "salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica in coerenza con il percorso di rientro dei saldi di bilancio e del debito pubblico nell'ambito dei parametri stabiliti a livello comunitario", obiettivi che si sarebbero allontanati,

invece, in caso di integrale attuazione della pronunzia, il che avrebbe comportato
“con elevata probabilità, l’apertura di una procedura per deficit eccessivo”.



Gli oneri, sempre limitatamente al Capo I, sono stati stimati in 2,1 miliardi per i tre saldi per il 2015, destinati a ridursi a 0,5 miliardi circa a regime per gli esercizi successivi. Senza l’intervento correttivo di cui al decreto essi sarebbero stati - sempre per i tre saldi - pari a 17,6 miliardi per il primo anno ed a più di 4 miliardi annui per gli esercizi successivi.

Prima di esaminare nel dettaglio gli aspetti finanziari del Capo I, va notato che il provvedimento presenta caratteri di accentuata novità, avuto riguardo ai risvolti di contabilità di Stato, pur ponendosi come elemento attuativo dell’impostazione del DEF 2015 per i profili di sistemazione contabile degli effetti (almeno per il 2015).

Per i profili metodologici vale la pena anzitutto di ricordare che la Relazione prima menzionata, presentata dal Governo per chiedere l’approvazione del quadro dei conti pubblici alla luce degli interventi correttivi susseguente agli effetti della sentenza in questione, è stata prodotta ai sensi dell’art. 10-bis della vigente legge di contabilità. Pur non trattandosi del primo caso di ricorso a tale autorizzazione preventiva, essendo intervenuta, infatti, l’innovazione riferita alla modifica degli obiettivi di finanza pubblica con il decreto-legge n. 35 del 2013 (per il quale si rinvia alle precedenti Relazioni quadrimestrali), sul piano sistematico merita di essere rilevato che la Relazione governativa in esame sembra riconducibile al caso “di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi”, come prevede la citata norma della legge di contabilità (che fa riferimento anche ad altre due ipotesi: aggiornamento degli obiettivi programmatici, come era accaduto per il citato decreto-legge n.35, e verificarsi di eventi eccezionali).

Venendo ora più nel dettaglio ai profili finanziari riferiti alla legge, sempre in riferimento al Capo I va notato che i menzionati elementi di novità, sul piano metodologico, figurano tra quelli che attendono di essere ridisegnati in sede di riforma della legge di contabilità ordinaria a seguito della legge cd. “rinforzata” n. 243 del 2012, attuativa del nuovo art. 81 Cost.. La necessità di una sistemazione a livello ordinamentale di tali elementi di novità è stata già fatta presente dalla Corte nel corso

della richiamata audizione, in cui è stato ricordato che – in materia di copertura finanziaria delle leggi - uno dei casi da regolamentare riguarda, nell'ambito della fattispecie più ampia delle "coperture 'a debito'", la fattispecie di "provvedimenti legislativi ordinari che utilizzino margini di intervento ricavati all'interno della differenza tra andamenti tendenziali ed obiettivi programmatici". Il che si verifica per il 2015 nella fattispecie in esame.

Come si desume, infatti, dalla citata Relazione preliminare del Governo, le misure di cui al decreto legge (per il Capo I) consentono, "utilizzando il margine di miglioramento tendenziale evidenziato nelle stime del Documento di economia e finanza nell'anno in corso e – in misura minimale – negli anni successivi, di ricondurre il nuovo scenario tendenziale entro gli obiettivi programmatici indicati nel Documento programmatico di aprile". Ciò significa che "restano fermi pertanto i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati nella legge di stabilità 2015. Il provvedimento di assestamento per il medesimo anno terrà conto degli effetti del decreto-legge nonché quelli derivanti dal nuovo quadro di finanza pubblica".

La conseguente norma di copertura del decreto-legge, ossia l'art. 1, comma 5, appare estremamente sintetica, limitandosi a confermare i saldi finanziari programmatici approvati e a prevedere che tanto la legge di assestamento per il 2015, quanto le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della sentenza e del medesimo articolo 1 in esame.

Risultavano dunque confermati, rispetto al DEF del 2015, il rapporto programmatico tra indebitamento netto e PIL per lo stesso 2015, i saldi di contabilità finanziaria già fissati nella legge di stabilità per il 2015 ed infine le variazioni dell'indebitamento netto strutturale, considerata la natura *una tantum* degli effetti derivanti dal decreto-legge, sempre per il 2015, in riferimento al Capo I.

Tale struttura trova conferma nella Nota di aggiornamento, già richiamata, dalla quale si evince che "gli effetti del decreto n. 65 del 2015 nell'anno corrente porterebbero l'indebitamento netto a legislazione vigente al 2,6 per cento del PIL. Risulta così colmata la differenza esistente tra la stima dell'indebitamento netto a legislazione vigente (2,5 per cento del PIL) e l'obiettivo programmato in aprile. Negli

anni successivi, le stime aggiornate mostrano un'evoluzione dell'indebitamento tendenziale più favorevole rispetto alle previsioni del DEF...".

Dal punto di vista sistematico il percorso di inquadramento finanziario degli effetti del decreto-legge può essere dunque chiarito nel senso che si fa ricorso al quadro di obiettivi programmatici così come delineati dalla legge di bilancio in vigore e dal DEF del 2015. Per gli anni successivi vi è l'impegno di tenerne conto nelle previsioni di bilancio.

Non trattandosi formalmente di un nuovo onere rispetto alla legislazione vigente come aggiornata a seguito della richiamata sentenza della Corte costituzionale, ma anzi di un miglioramento del tendenziale, il primo presupposto della costruzione contabile di cui al decreto-legge consisterebbe nel fatto che – almeno per il primo anno - le previsioni di crescita incorporate negli andamenti a legislazione vigente trovino conferma, nel senso che non si verifichi un peggioramento. Ciò significa che la prima nuova previsione legislativa, ossia l'assestamento del 2015, è chiamata a verificare la tenuta del quadro previsionale incorporato nelle previsioni (funzione, peraltro, tipica di tale strumento, ma che nella fattispecie svolge un ruolo particolare).

E' interessante ricordare che, nel parere delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento sul decreto-legge, è stata sottolineata la necessità della conferma del quadro previsionale tendenziale, sicché, in mancanza, si sarebbero potute attivare le procedure correttive previste sempre dalla legge di contabilità, come ha confermato lo stesso Governo: ciò dal momento che, come notato in particolare dalla Camera dei Deputati, l'eventuale riduzione lineare delle spese rimodulabili – come clausola di salvaguardia provvisoria – avrebbe compresso ulteriormente le spese destinate al funzionamento della pubblica amministrazione, "con elevato rischio di formazione di debiti fuori bilancio".

E' utile altresì ricordare che, essendo stato presentato nel frattempo il disegno di legge di assestamento per il 2015, dalla relativa relazione, da un lato, si evinceva l'avvenuta registrazione contabile degli effetti del decreto in esame, ma, dall'altro, non appariva chiara la tenuta del quadro previsionale complessivo rispetto a quello stimato *ex ante* (in riferimento alla sistemazione degli effetti del decreto in esame): ciò anche se nel complesso si registrava un lieve miglioramento del saldo netto da



finanziare, per motivazioni però collegate, almeno sulla base della documentazione allegata, ad elementi di carattere gestionale.

Merita altresì di essere segnalato che all'epoca della presentazione del disegno di legge di assestamento – il cui *iter* di approvazione è ancora in corso - mancavano alcuni elementi importanti di valutazione complessiva del gettito, come ad esempio in tema di autoliquidazione, il che aveva indotto il Governo ad esprimere la riserva - nel corso dell'esame del decreto-legge qui in esame in seconda lettura - nel senso che, in caso di andamento insoddisfacente, si sarebbero attivate le procedure previste dal legge di contabilità, ossia, sostanzialmente, un aggiornamento degli obiettivi ovvero interventi correttivi.

Nel corso dell'esame del provvedimento di assestamento in prima lettura presso il Senato della Repubblica il Governo ha successivamente precisato che “il margine tendenziale di miglioramento dei conti pubblici è di un ammontare sufficiente ad assicurare la copertura degli effetti derivanti dalla rivalutazione delle pensioni conseguente la sentenza della corte Costituzionale. A riprova di ciò si osserva infatti che, anche tenuto conto degli oneri connessi alla rivalutazione delle pensioni, il saldo netto da finanziare assestato risulta migliorato rispetto a quello indicato nella legge di bilancio di 1,3 miliardi di euro”.

Da ultimo, va segnalato che dalla citata Nota di aggiornamento si evince la conferma dell'indebitamento netto stimato per il 2015, a conferma dunque del quadro di finanza pubblica che funge da sostegno degli effetti del decreto-legge in esame.

Nella sistematica dell'inquadramento di tali effetti, quale si può evincere dal decreto-legge, assume pertanto una valenza cruciale il riferimento alle previsioni in essere. Al riguardo, non si può non osservare che si tratta pur sempre di quadro che, seppur verificato ed approvato, tuttavia non sempre può presentare un grado certezza *ex ante* identico a quello di effetti finanziari rigidi, sia pur calibrati per migliorare “tendenziali” in via di peggioramento. Ciò che rende meno solido, in una valutazione *ex ante*, il quadro del provvedimento nei suoi contorni finanziari è peraltro l'assenza di una clausola di salvaguardia, che, pur in un contesto di adeguamento dell'onere al margine disponibile, comunque rimane un passaggio indispensabile – sempre *ex ante* -

per ovviare ad un eventuale, futuro indebolimento del quadro macroeconomico che funge da supporto a tale margine disponibile.



Il riferimento alle previsioni in quanto elementi esogeni, almeno nella fattispecie, evidenzia un affievolimento del principio dell'autosufficienza finanziaria della singola legge, come insito nel sistema tradizionale, riconfermato con il nuovo comma terzo dell'art. 81 Cost.: ciò a vantaggio di una visione in cui acquistano rilevanza elementi dinamici, tali da assumere diversi parametri di riferimento, di carattere esterno rispetto al dato normativo.

Per certi versi, da un punto di vista puramente metodologico, sembrerebbe riacquistare significato, in linea generale, un'impostazione della sistemazione degli effetti finanziari simile a quella percorsa prima della riforma di cui alla legge di contabilità n. 468 del 1978, nel senso di far riferimento, cioè, a variabili attinenti all'evoluzione del quadro macroeconomico e dunque ad elementi esterni rispetto al dato normativo. Ciò pur tenendo conto delle profonde modifiche di fondo delle tecniche e delle regole di gestione della finanza pubblica da allora intervenute.

Non può che essere ribadito, comunque, che cruciale sembra essere, in ogni caso, un costante ricorso, in forme attente e scrupolose, all'istituto della clausola di salvaguardia, la cui *ratio* consiste proprio nel far fronte ad un indebolimento del quadro che funge da sostegno ad effetti finanziari oggetto di intervento legislativo ad elevata rigidità di onere. Ciò tanto più se dovesse trovare conferma una tecnica di sistemazione degli effetti finanziari di leggi dipendente da parametri esterni.


Nella fattispecie di cui al decreto-legge, il rinvio, per gli anni successivi al primo, alle future previsioni di bilancio, sembrerebbe acquisire un significato che sarà chiarito con le decisioni che, nel dettaglio, saranno adottate nella prossima sessione di bilancio per il 2016. Per intanto merita di essere sottolineato che la citata Nota di aggiornamento, nell'illustrare, come riportato, gli effetti per sottosettore di alcuni provvedimenti legislativi del quadrimestre in precedenza elencati, ribadisce che l'onere sul sottosettore "enti di previdenza" di cui al provvedimento qui in esame, in riferimento dunque alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici, "risulta parzialmente compensato dal miglioramento dell'indebitamento netto delle

Amministrazioni centrali e delle amministrazioni locali (limitatamente agli anni 2016, 2017 e 2018)".

Quanto, invece, al riferimento, per finalità di copertura per il 2015, ai saldi programmatici approvati, si ricorda che, in occasione del decreto-legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, era stato già rilevato, nella relativa Relazione quadrimestrale, per la parte concernente gli interventi a favore del Monte dei Paschi di Siena, che “va vista con perplessità la tecnica di anticipazione dello spazio di copertura negli obiettivi programmatici (in peggioramento), il che viene in qualche modo ad alterare il meccanismo di fondo delle modalità di assolvimento del relativo obbligo (per come si sono evolute negli ultimi decenni), che consistono - sia nel testo vigente della Costituzione sia in quello novellato (che andrà in vigore nel 2014) in riferimento all’obbligo di copertura - nel non peggiorare le previsioni tendenziali costruite sul criterio della legislazione vigente. Ciò a prescindere dalle modalità con cui viene reperita la singola copertura finanziaria”.

Un ulteriore elemento metodologico da sottolineare *de iure condendo*, sollecitato dalla conformazione contabile del decreto-legge e che è stato parimenti proposto come oggetto di riflessione nell’audizione citata del 30 giugno u.s., riguarda la necessità di disporre, nella documentazione a corredo, dell’impatto delle singole misure sulle varie regole di finanza pubblica, ossia in riferimento non solo all’indebitamento netto nella doppia versione sia nominale che strutturale, ma anche al debito (l’impatto sul quale è correlato alla cassa) e alla spesa (l’impatto sulla quale è correlata alla competenza). Ciò è richiesto non solo come utile informazione ai fini dell’inquadramento degli effetti dei provvedimenti finanziariamente rilevanti all’interno del percorso in atto di finanza pubblica, ma anche per la connessione – più volte ribadita – tra obbligo di copertura (e quindi valutazione degli effetti finanziari) ed obiettivi di merito così come fissati dagli articoli 81 e 97 Cost..

Per quanto concerne il Capo II, che consta di numerosi articoli, come prima rilevato, almeno in riferimento agli articoli 2-5, viene utilizzata la tecnica dell’incremento di autorizzazioni di spesa già in essere, il che esclude (in linea generale) problematicità sotto il profilo della quantificazione degli oneri, così come per le

coperture finanziarie, per le quali si utilizzano autorizzazioni di spesa 
vigente.

Merita una segnalazione l'art. 5 (modificato peraltro in sede di esame parlamentare), grazie al quale, in sostanza, si porta all'unità, senza recupero in sede di prima applicazione, il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo (commi 1 e 1-bis). Il comma 2 provvede alla valutazione dei relativi oneri, con una dinamica crescente fino al 2019 e decrescente negli anni successivi, nonché alle relative coperture, che vanno dall'utilizzo delle maggiori entrate connesse agli oneri stessi all'utilizzo di autorizzazioni già in essere e, infine, al ricorso al fondo speciale. In merito, vanno svolte alcune osservazioni.

Anzitutto, è da segnalare la duplice particolarità di una sorta di "autocopertura" mediante le maggiori entrate da effetti indiretti, ancorché automatici, e dell'uso del fondo speciale a copertura di oneri che si appalesano come permanenti (ancorché di scarsa portata), fenomeno, quest'ultimo, valutato negativamente da ultimo nel corso della citata audizione della Corte. Si rileva inoltre che la Relazione tecnica sembra non affrontare l'esigenza di una delucidazione di dettaglio dei motivi sottostanti le quantificazioni prospettate, soprattutto in ordine ai flussi di pensionamento considerati (nel documento si fa riferimento a quelli "attesi") e in qualche modo ai montanti pensionistici.

Da ultimo, si osserva che l'esiguità dell'onere sembra avere come presupposto, come esplicitato peraltro nei pareri delle due Commissioni bilancio in Parlamento, che "le valutazioni ufficiali, sia nazionali che internazionali, concernenti gli scenari macroeconomici di medio e lungo termine dell'economia italiana non evidenziano il rischio che si ripeta l'eventualità di un coefficiente inferiore a 1 nei prossimi anni", attesa la correlazione tra il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo e la variazione del prodotto interno lordo: prudenzialmente sarebbe stata opportuna, dunque, una clausola di salvaguardia, oltretutto, a fronte di oneri solo "valutati", coerentemente alla relativa natura non discrezionale. Il tema, comunque, può essere visto anche come parte rilevante della politica previdenziale in generale.

Per certi versi, sia pure per importi inferiori, anche per l'art. 5, qui in esame, si ripropone dunque il problema rilevato per l'art. 1 circa il riferimento, per la

valutazione delle dinamiche degli oneri e delle coperture, ad elementi di carattere macroeconomico: anche in questo caso, dunque, come per l'art. 1, l'apposizione di una clausola di salvaguardia avrebbe risposto ad esigenze di prudenza, particolarmente pressanti in una materia, come quella pensionistica, che coinvolge quantità finanziarie di notevole entità.

Per quanto concerne l'art. 6, in tema di oneri che si determinano per l'ampliamento dei trattamenti pensionistici che vengono erogati al 1° giorno di ogni mese e che vengono coperti sia con minori commissioni erogate a banche e Poste Italiane sia con la riduzione delle spese dell'INPS finanziate con la indisponibilità - che viene rideterminata - delle entrate per interessi attivi derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie, si osserva che dalla Relazione tecnica sembrerebbe desumersi l'automaticità della riduzione di tali spese dell'istituto di previdenza: ciò non ha escluso però l'introduzione, nel corso dell'*iter* di conversione, di una clausola di salvaguardia, in base alla quale in via amministrativa si possono rideterminare gli obiettivi di risparmio in misura da assicurare la copertura di eventuali maggiori oneri.

Legge 9 luglio 2015, n. 114, "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014"

Il provvedimento costituisce il consueto adempimento della legge n. 234 del 2012 (legge di delegazione europea), ai fini del recepimento periodico della normativa comunitaria. Con tale legge si è deciso infatti di rendere più snello lo strumento del disegno di legge comunitaria, volto a garantire un recepimento in tempi brevi della normativa europea, provvedendo a definirne uno sdoppiamento in due separati strumenti, di cui uno (legge di delegazione europea) volto all'adeguamento all'ordinamento comunitario, e il secondo (legge europea) inteso a raggruppare e contenere le disposizioni modificative o abrogative delle norme interne oggetto di procedure di infrazione ovvero di sentenze della Corte di giustizia. Per l'anno in corso i due provvedimenti corrispondono, rispettivamente, alla legge n. 114, qui in esame, e alla legge n. 115, di seguito esaminata.

Il provvedimento in epigrafe riguarda svariate materie, raggruppate negli allegati richiamati dall'art. 1. Per alcune di tali deleghe sono poi previsti principi e criteri direttivi *ad hoc* in singoli articoli.

Dal punto di vista finanziario, come di consueto e come ribadito peraltro dalla Relazione tecnica aggiornata, il provvedimento è strutturato come tale da non presentare oneri diretti (ad eccezione dell'art. 18, comma 1, lettera a)). Ciò per una serie di motivazioni, che vanno dal fatto che la gran parte degli interventi delle pubbliche amministrazioni sono effettuate a parità di risorse, al fatto che in molti casi, invece, si tratta di attività i cui costi vengono posti dall'ordinamento a carico dei soggetti fruitori (secondo quanto riferito dalla Relazione tecnica). Rimane ferma la riserva di cui all'art. 1, secondo cui, stante l'impossibilità di determinare in molti casi gli oneri *ex ante*, sarà possibile solo con i successivi decreti legislativi individuarne eventualmente la dimensione, fermo rimanendo che l'entrata in vigore delle necessarie norme di copertura avverrà prima di quella delle disposizioni onerose, se non sia stato possibile farvi fronte con i fondi in essere per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Quasi tutti gli articoli del provvedimento presentano una clausola d'invarianza, con la specificazione, all'art. 1, di portata generale, di una struttura a tre livelli delle coperture eventualmente occorrenti: si provvede, anzitutto, nei limiti delle risorse in essere, in secondo luogo a carico dell'apposito fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie e, in terzo luogo, previa compensazione da reperirsi con i decreti legislativi (unitamente agli oneri), a condizione che essi entrino in vigore prima.

Per i suddetti motivi non è stato presentato l'apposito allegato riepilogativo degli effetti della singola norma per ciascun anno del triennio e per i tre saldi.

Per quanto concerne singole disposizioni, si segnala in particolare l'art. 9, che prevede una serie di attività a carico della CONSOB, con copertura a carico dei vigilati.

Più complessa si presenta la disposizione di cui all'art. 14, sempre per gli aspetti contabili, in materia di valutazione dell'impatto ambientale. La Relazione tecnica aggiornata sviluppa, infatti, un duplice discorso al riguardo, facendo riferimento al potenziamento delle attività in essere da parte delle pubbliche amministrazioni, le cui coperture deriverebbero sia dalle sanzioni, anch'esse modificate, sia dai finanziamenti

che di volta in volta si renderanno effettivamente disponibili. Il disposto normativo sembra meno vincolante e preciso sotto questo aspetto, per cui si tratterà di curare una predisposizione dei decreti legislativi tale da garantire comunque l'allineamento per esercizio tra oneri a carico delle pubbliche amministrazioni e relative coperture finanziarie, evitando altresì che l'implementazione degli obblighi in materia non richieda nel tempo un ammontare di risorse crescenti a livello previsionale, nel qual caso la copertura della delega si risolverebbe in un aggravio di bilancio.

Ciò vale in particolare per il potenziamento delle attività finalizzate alla tutela e alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, la cui obbligatorietà sembra stridere con la generica affermazione della Relazione tecnica aggiornata, secondo cui "tale potenziamento sarà svolto esclusivamente con le eventuali risorse che si renderanno effettivamente disponibili con l'applicazione delle sanzioni". La norma prevede peraltro l'assenza di oneri aggiuntivi.

Da segnalare altresì sono gli articoli 16 e 18, in materia, rispettivamente, di protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici ed attuazione di alcune decisioni quadro: in entrambi i casi si fa rinvio ai decreti legislativi in ordine ad una circostanziata definizione degli aspetti finanziari, il che, per l'art. 18, si verifica solo per alcune attività, mentre, per altre, è prevista una quantificazione dell'onere, con relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse del fondo speciale (è il caso della creazione di squadre investigative comuni).

Legge 29 luglio 2015, n. 115, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014"

Si tratta dell'altro provvedimento annuale volto a recepire la normativa comunitaria, sulla base dell'assetto ordinamentale sinteticamente riportato in riferimento alla precedente legge n. 114.

Per sua natura il provvedimento qui in esame disciplina svariati settori e consta di 30 articoli suddivisi in dodici capi, che vanno dalla libera circolazione delle merci (I) alla libera circolazione di persone, servizi e capitali (II), dalla giustizia e sicurezza (III)

ai trasporti (IV), dalla fiscalità, dogane ed aiuti di Stato (V) al lavoro e politica sociale (VI), dalla salute pubblica e sicurezza alimentare (VII) all'ambiente (VIII), dall'energia (IX) alla protezione civile (X), insieme ad altre disposizioni (XI) e disposizioni finali (XII).

Risultano essere state presentate le prescritte Relazioni tecniche, anche "di passaggio" per tener conto degli emendamenti approvati nel corso della prima lettura presso la Camera dei Deputati, mentre non risulta essere stato presentato l'allegato riepilogativo degli effetti, tenuto conto della conformazione contabile della legge.

Da quest'ultimo punto di vista, infatti, è presente una generale clausola d'invarianza, di cui all'art. 30, ad eccezione delle due sole norme che comportano esplicitamente oneri (artt. 18 e 28). Il provvedimento, peraltro, presenta clausole d'invarianza particolari, in alcuni casi richiamate dalla Relazione tecnica aggiornata.

Sussistono ciò nondimeno alcune disposizioni che vanno sottolineate per qualche problematicità sotto il profilo contabile. L'art. 5, per esempio, per certi versi va annoverato tra quelli i cui risvolti finanziari appaiono meno chiari.

La materia è quella dei costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche. Sebbene in sede parlamentare, ai fini di un parere complessivamente non ostativo sul provvedimento, sia stato indicato il presupposto per cui la rimodulazione delle tariffe non deve comportare perdite di gettito, tuttavia merita una segnalazione la Relazione tecnica aggiornata sul punto. Essa fa presente infatti che, mentre la formulazione iniziale della norma intendeva garantire il gettito atteso e non verificatosi rispetto al 2013, con gli emendamenti approvati "non è più possibile ascrivere l'incremento di gettito di un milione di euro stimato con riguardo alla versione [...] originariamente proposta dal Governo", anche se "si ritiene ragionevolmente che le modifiche [...] attualmente previste comporteranno maggiori entrate, rispetto al gettito ritraibile attualmente, in base alla legislazione vigente".

Va menzionato poi l'art. 18, in quanto esso è tra le disposizioni onerose, come già rilevato, e concerne la delicata materia del cumulo delle prestazioni pensionistiche per quanti abbiano svolto attività lavorativa anche per organizzazioni internazionali. L'onere che ne deriva presenta un importo iniziale di 340 mila euro, per incrementarsi fino a 4 milioni a decorrere dal 2026, con copertura sul fondo speciale di parte corrente

(l'onere è permanente). E' prevista una clausola di salvaguardia, essendo l'onere solo valutato (attesa la natura della fattispecie regolata), clausola che consiste nella riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione. E' previsto altresì un comma (10) che destina al Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) l'esubero della copertura rispetto all'onere: infatti, la clausola di copertura, a fronte di un onere gradatamente crescente, sin dal secondo anno utilizza risorse pari all'onere a regime, facendo rifluire l'esubero al FISPE, come riportato.

Si tratta di una configurazione normativa e contabile abbastanza inconsueta: da parte una copertura per quasi un decuplo dell'onere in riferimento al 2017, più chiaro sarebbe stato mantenere l'allineamento tra l'onere e la copertura della norma, da un lato, e, dall'altro, prevedere il rifinanziamento del FISPE utilizzando la copertura a valere sul fondo speciale. Va sottolineato che ancora una volta, come già stigmatizzato dalla Corte (e nonostante si tratti di importi di livello non elevato), si ascrivono coperture di oneri correnti permanenti al fondo speciale, la cui proiezione negli anni futuri, in presenza di stringenti vincoli di bilancio, non può essere ritenuta di profilo coerente, dal punto di vista quantitativo, con un onere di natura permanente.

In riferimento all'altra norma onerosa, ossia l'art. 28, volto a creare un fondo per l'attuazione delle normative comunitarie, la copertura è prevista solo per il primo anno a valere sulle disponibilità *ad hoc* in virtù dell'apposita legge n. 183 del 1987, mentre per gli anni a venire – ed anche in questo caso in via permanente – essa insiste sulle disponibilità del fondo speciale.

Legge 4 agosto 2015, n. 117, "Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED"

La misura d'urgenza è intesa ad autorizzare una spesa pari a 26 milioni di euro per la partecipazione di personale militare all'operazione della UE chiamata EUNAVFOR. La relativa copertura insiste sia sulla riduzione del fondo di riserva per

il finanziamento delle Missioni internazionali di pace, sia nell'utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, sia nel corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace. Da questo punto di vista non si pongono pertanto questioni.

Va segnalato comunque che vengono riproposte, ormai con costante regolarità, norme su cui sono state già sollevate perplessità. Si tratta di una serie di deroghe, per lo più, a divieti in vigore o comunque di normative particolari, riguardanti: 1) il compenso "forfettario" di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario; 2) la possibilità, sempre da parte del personale impiegato nelle missioni, di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, ma solo se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, e 3) la particolare disciplina a favore del personale militare impiegato in missioni internazionali in materia di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'Amministrazione.

Deroghe sono poi statuite anche in materia contabile, laddove si prevede la possibilità di attivazione, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché di acquisizione in "economia" di lavori, servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di trasporto del personale e di spedizione di materiali e mezzi, di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari. Ciò avviene entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziato per le missioni internazionali (comma 1). E' prevista l'effettuazione delle spese per i compensi per lavoro straordinario, reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali, in deroga al limite quantitativo previsto.

Si tratta di deroghe che andrebbero non solo valutate per i relativi effetti finanziari, ma che possono ingenerare perplessità sotto il profilo della trasparenza in

tema di gestione delle risorse pubbliche. Il caso più evidente è costituito dalle ~~presente~~ deroghe per l'acquisizione di forniture e servizi e in "economia" dei lavori, ~~per~~ in presenza di fattispecie che dovrebbero aver assunto una certa regolarità e programmabilità, il che consentirebbe il rispetto delle procedure normali.

Legge 7 agosto 2015, n. 124, "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

La legge consta prevalentemente di deleghe per la riforma della pubblica amministrazione e si compone di quattro capi, di cui il primo dedicato alle semplificazioni amministrative, il secondo all'organizzazione, il terzo al personale ed il quarto alle semplificazioni normative, ivi inclusa la norma finale di copertura (art. 23).

Si sono avute tre letture parlamentari, che hanno notevolmente modificato il testo originario. Risultano peraltro presentate le prescritte Relazioni tecniche, aggiornate per tener conto delle varie fasi dell'*iter* approvativo. Presumibilmente in ragione della struttura finanziaria della legge, non è stato prodotto il consueto allegato di riepilogo dell'effetto di ogni norma sui vari saldi per ciascun anno del triennio. Infatti, l'architettura del provvedimento, dal punto di vista contabile, appare abbastanza semplificata, pur affrontando - la normativa - un arco di materie estremamente variegato: tranne che in riferimento a due norme, peraltro di portata finanziaria esigua, la norma finale di copertura (art. 23) fissa una generale clausola d'invarianza in ordine all'esercizio delle deleghe e all'attuazione della legge, nell'intesa, normata al comma 2, che saranno i decreti legislativi a dar conto anche dei profili finanziari connessi all'implementazione del provvedimento e alla dimostrazione di coperture adeguate agli eventuali oneri. Viene altresì ribadito, al comma 3, che, in caso di mancata compensazione dei singoli decreti al proprio interno, gli effetti in termini di copertura dovranno entrare in vigore contestualmente o precedentemente rispetto agli oneri. Peraltro, il provvedimento è disseminato di clausole d'invarianza

particolari per singoli articoli, commi e periodi, dal valore rafforzativo rispetto a quella generale.



Si ricorda che sui vari testi elaborati nel corso dell'*iter* parlamentare sono state tenute due audizioni da parte della Corte: nell'ottobre 2014, presso la Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica e, nel giugno 2015, presso la omologa Commissione della Camera dei Deputati.

Come d'uso nel caso di provvedimenti complessi ed articolati sotto forma di delega con vincolo d'invarianza d'oneri, si può ritenere che in effetti, almeno *ex ante* all'atto della configurazione dei singoli principi e criteri direttivi, appare estremamente improbabile riuscire a prevedere i relativi effetti finanziari. La soluzione di rinviare il problema ai decreti legislativi appare dunque ragionevole, tenuto altresì conto dei vincoli finanziari successivi già descritti.

Ciò nondimeno sembra opportuno sottolineare qualche caso in cui appare poco sostenibile, almeno *ex ante*, assumere l'attuazione di singole normative senza dover sostenere oneri, fermo rimanendo il meccanismo normativo già descritto circa il rinvio alla sede successiva dei decreti legislativi per il reperimento delle eventuali coperture finanziarie.

E' il caso, ad esempio, dell'art. 1, comma 1, lettera q), in riferimento alla completa digitalizzazione dei pagamenti alle pubbliche amministrazioni, ovvero dell'art. 7, comma 1, lettera b), in tema di previsione di misure organizzative, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di appartenenza di una serie particolareggiata di informazioni in materia di appalti, tempi medi di attesa per prestazioni sanitarie, tempo medio di pagamenti relativi agli acquisti di beni e servizi e quant'altro, nell'ambito dell'attività di prevenzione della corruzione. La stessa lettera h) del medesimo comma va sottolineata da questo punto di vista, dal momento che essa prevede, tra l'altro, l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati delle amministrazioni centrali e periferiche per i casi ipotizzati dalla norma stessa.


In tema di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, di cui all'art. 8, come evidenziato anche in sede parlamentare, vanno ricordate le norme relative

all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato (comma 1, lettera a), numero 5, in materia di Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (di cui al successivo n. 4), nonché delle disposizioni che prevedono l'istituzione di una nuova agenzia (lettera b), l'unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti, cui la Relazione tecnica annette effetti di risparmio (lettera f).

Sempre sotto il profilo dell'importanza di un'attenta calibratura degli effetti finanziari si ricorda che, nella richiamata audizione del giugno scorso, la Corte aveva messo in luce la particolarità dell'art. 11, riguardante la dirigenza pubblica, e in particolare del comma 1, lettera b), numero 4, in materia di segretari comunali. Notava infatti, la Corte, la difficoltà di ipotizzare la neutralità finanziaria di una disposizione che fa obbligo agli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, tenuto conto che "oltre il 57 per cento dei comuni... è privo sia di dirigenti, che di segretario comunale, trattandosi di enti che, se con popolazione inferiore ai 500 abitanti, hanno una media di soli tre dipendenti".

Andrebbe altresì ricordata anche la successiva lettera i), per la parte in cui prevede la possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, in deroga al codice civile. Particolarmente delicata è anche la successiva lettera n), in tema di ristrutturazione della retribuzione, la cui non onerosità viene dichiarata dalla Relazione tecnica in ragione del vincolo delle risorse, vincolo cui dovrà necessariamente conformarsi l'attuazione della norma.

Da quest'ultimo profilo delicata è altresì la norma di cui all'art. 17, comma 1, lettera h), che attribuisce all'ARAN, con le risorse attualmente disponibili e sempre senza nuovi o maggiori oneri, una serie di compiti relativi all'attuazione delle deleghe in esame, tra i quali, ad esempio, il supporto tecnico alle amministrazioni nelle funzioni di misurazione e di valutazione delle *performance*. Si segnala altresì la successiva lettera p), in base alla quale si dovrebbero compensare gli oneri per l'anticipo di assunzioni con i minori oneri retributivi per i pensionandi.

Va comunque ricordato in linea generale che, almeno sulla base della  numerose norme e delle valutazioni espresse nelle Relazioni tecniche, per una serie di disposizioni viene certificata la neutralità finanziaria e da numerose altre vengono attesi risparmi, la cui aspettativa appare ragionevole, anche se è difficile procedere a quantificazioni *ex ante* per le ragioni esposte. Vale la pena comunque di osservare che sarà particolarmente importante la calibrazione “a valle” degli aspetti finanziari complessivi e particolareggiati delle singole norme, per evitare soprattutto il pericolo - non infrequente soprattutto per provvedimenti di struttura - che il rispetto della clausola d’invarianza si risolva nell’applicazione parziale (ovvero nella disapplicazione) di parti della normativa stessa oppure che il vincolo delle risorse a legislazione vigente non si risolva, in sostanza, nella necessità di stanziamenti in aumento negli anni a venire a livello previsionale, proprio per supportare finanziariamente la progressiva applicazione delle norme. E’ utile ricordare comunque che il Governo, nel corso della terza (ed ultima) lettura presso il Senato della Repubblica, ha fatto presente che “il limite del provvedimento in esame consiste nel contenere numerose disposizioni che prevedono risparmi senza tuttavia quantificarli”.

Come anticipato, sussistono poi due norme che consistono in autorizzazioni di spese con autonoma copertura: si tratta degli articoli 8, comma 3 (in materia di istituzione del numero unico europeo) e 14, comma 5 (in materia di realizzazione degli asili nido presso caserme in via di dismissione), per entrambi i quali non risultano note, sulla base delle Relazioni tecniche, le determinanti per la quantificazione delle risorse assegnate, ancorché costruite come limite di spesa. Le relative coperture insistono, nel primo caso, nel ricorso al fondo speciale e, nel secondo caso, nell’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, a fronte di una spesa qualificata come permanente e da rimodulare nell’ambito dell’apposita tabella della legge di stabilità.

Legge 6 agosto 2015, n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"

Il provvedimento d'urgenza riguarda una serie di materie, tra cui soprattutto quelle relative alla finanza locale e alla sanità. Sono presenti poi disposizioni che concernono settori eterogenei, come le emergenze, la tutela del patrimonio e le assunzioni per determinate finalità. Complessivamente la legge consta di 18 articoli.

Nella legge di conversione è disposta l'abrogazione di due decreti-legge, rispettivamente, nn. 85, in materia di garanzia della continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio, e 92, in materia di rifiuti ed autorizzazione integrata ambientale, il cui contenuto è in gran parte rifluito nel provvedimento in esame, il che contribuisce all'eterogeneità dello stesso.

Il testo iniziale del decreto legge è risultato notevolmente integrato durante l'esame parlamentare in prima lettura presso il Senato della Repubblica, al termine del quale è stata apposta la questione di fiducia. Sono state prodotte le consuete Relazioni tecniche, aggiornate con le integrazioni apportate al testo, ed è stato altresì prodotto l'apposito allegato riepilogativo degli effetti, da cui si desume la neutralità del provvedimento ai fini dei saldi.

Il provvedimento non presenta un impatto quantitativo di rilievo (ad eccezione del comparto della sanità), in quanto si tratta di disposizioni la cui operatività è comunque assunta all'interno delle risorse in essere a legislazione vigente ovvero è destinata a svolgersi nei limiti quantitativi delle politiche di comparto, sulla base dell'impostazione delle Relazioni tecniche. Sulla base del quadro di sintesi fornito dalla citata Nota di aggiornamento, l'effetto netto è pari ad un miglioramento dell'indebitamento di 22 milioni nel 2015, destinato quasi ad azzerarsi negli anni successivi, con coperture che si sostanziano in larghissima parte in minori spese a fronte di oneri che parimenti consistono quasi del tutto in maggiori spese.

Ciò nondimeno tenuto conto dei profili di competenza della presente Relazione, si possono evidenziare taluni aspetti problematici. Del resto, come evidenzia la predetta Nota di aggiornamento, il provvedimento intende consentire "maggiori spese

di investimento, interventi volti al miglioramento dell'offerta di servizi e alla cura del territorio per talune realtà locali caratterizzate da esigenze straordinarie".



Viene in evidenza anzitutto il primo blocco di disposizioni che concerne la materia dei bilanci degli enti territoriali. Al riguardo, come già anticipato, va rilevato un insieme di disposizioni che comportano un diverso utilizzo delle risorse acquisite o da acquisire sulla base del decreto-legge n. 35 del 2013, la cui copertura era stata disposta mediante emissione di debito pubblico in quanto la finalità del pagamento dei debiti commerciali nei confronti delle imprese era ritenuta, in sintesi, un "fattore rilevante" che, ai sensi della normativa eurounitaria, avrebbe consentito nell'immediato un allontanamento dal percorso di rientro in materia di obiettivi di finanza pubblica, in vista di una ripresa nel medio periodo.

Sotto questo profilo rilevano numerosi articoli del provvedimento qui in esame, alcuni dei quali recano la copertura dei minori interessi attivi per lo Stato. L'art. 2, comma 6, consente di utilizzare la quota accantonata delle anticipazioni di liquidità di cui al menzionato decreto-legge n. 35 del 2013 per il relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. L'art. 6 consente ai comuni commissariati di utilizzare per il pagamento degli interessi moratori le medesime disponibilità (in conto residui) di cui al menzionato decreto-legge n. 35. L'art. 7, comma 9-*sexiesdecies*, prevede un contributo a valere sulle somme riassegnate ai sensi del successivo art. 8 per le descritte finalità relative agli interessi moratori utilizzando i residui delle autorizzazioni di cui al decreto-legge n. 35. Altri commi del medesimo art. 8 destinano a varie finalità tali ultime autorizzazioni di spesa, così come gli articoli 8-*bis* e 9, il cui comma 3 in particolare è stato finalizzato "a consentire agli enti locali di utilizzare gli spazi ceduti dalle Regioni anche per altre finalità, oltre che per il pagamento dei debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014", come recita la Relazione tecnica aggiornata.

Si tratta di un complesso di decisioni che andrebbe valutato da almeno tre punti di vista. Anzitutto, viene in rilievo il profilo della coerenza delle nuove finalità rispetto a quelle originarie (per le quali, proprio in virtù della loro natura, era stato giustificato il fatto di ricorrere a coperture a debito). In secondo luogo, va valutato l'eventuale scorrimento tra esercizi della contrazione del debito autorizzato e, da ultimo,

andrebbero esplicitati gli effetti delle nuove finalità sui saldi di contabilità nazionale dal momento che il decreto-legge n. 35 non impattava sull'indebitamento netto (nella parte corrente) proprio in quanto si trattava di far fronte ad obblighi assunti negli esercizi precedenti.


Peraltro, già si sono verificati casi di utilizzo per finalità sopravvenute delle risorse di cui al decreto-legge n. 35 e le precedenti Relazioni trimestrali hanno sottolineato la delicatezza e la problematicità del profilo della coerenza o meno delle nuove finalità rispetto a quelle originarie.

Merita di essere ricordato che la materia, sia pur in riferimento all'ambito regionale, è stata oggetto della recente sentenza n. 181 della Corte costituzionale, alle cui motivazioni si può far qui rinvio, attesa la parziale sovrapposizione degli argomenti, e che è stata richiamata nel precedente paragrafo 1.3, relativo alla giurisprudenza costituzionale.

Altri temi di carattere metodologico quali emergono dal provvedimento riguardano la materia delle sanzioni e delle assunzioni.

Sotto il primo profilo si segnalano disposizioni, contenute ad esempio negli articoli 1 e 4, che, nel ridurre la sanzioni, non comportano problemi di finanza pubblica, sulla base della Relazione tecnica aggiornata, in quanto si tratta di entrate che non vengono computate *ex ante* proprio per l'aleatorietà del loro verificarsi. D'altra parte, intervenendo le disposizioni ad esercizio concluso, ciò non può costituire incentivo per un allentamento dell'osservanza del vincolo.

Per quanto riguarda poi le assunzioni consentite in varie disposizioni, i mancati effetti sui saldi, almeno per la quota afferente agli enti territoriali, traggono giustificazione in vario modo, sulla base della Relazione tecnica aggiornata. Si fa infatti riferimento, in linea generale, ai vincoli derivanti dal patto di stabilità interno e comunque alla sostenibilità finanziaria a regime della spesa, come accade, per esempio, per il trasferimento del personale provinciale in comando (art. 4, comma 2) e per le assunzioni per la gestione dei servizi educativi e scolastici (art. 4, comma 2-bis), ovvero all'equilibrio di parte corrente nel periodo dei contratti (come è il caso ad esempio dell'art. 1, comma 7).

Meno chiari risultano i risvolti finanziari dell'art. 5, che prevede il ~~transito dei~~  ~~Corpi di polizia provinciale nei ruoli simili degli enti locali. Infatti, la~~ ~~Relazione~~ ~~tecnica fa presente che ciò "avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della~~ ~~programmazione triennale dei fabbisogni di personale, garantendo comunque il~~ ~~rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di~~ ~~bilancio. Pertanto, dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a~~ ~~carico della finanza pubblica, atteso che la spesa di personale resta a carico degli Enti~~ ~~locali che provvedono ad una rimodulazione della spesa complessiva, nell'ambito del~~ ~~rispetto del patto di stabilità interno".~~

Pur trattandosi di 2.700 unità di personale nel complesso, il riferimento alle modulazioni di spesa che dovrebbero consentire il rispetto del patto di stabilità appare, nelle presenti condizioni della finanza locale, insufficiente. Lo stesso può essere rilevato per il successivo art. 6, comma 7, che autorizza gli enti locali ad assumere (per la finalità del recupero della legalità) senza che ciò comporti oneri in virtù della "corrispondente riduzione di altre spese correnti", come recitano la Relazione tecnica e la norma stessa.

Trova conferma da tali disposizioni un progressivo spostamento - come già peraltro rilevato in questa sede in ordine al problema del controllo nel tempo dell'andamento dell'onere per assunzioni nel pubblico impiego - dall'ottica della valutazione degli effetti della singola disposizione alla tenuta del quadro finanziario complessivo del settore. Il che finisce per avere delle ripercussioni, anche a livello istituzionale, di notevole rilievo.

Una tale tendenza è ulteriormente ribadita, sempre in materia di assunzioni, con gli articoli 16, comma 1-*quinquies*, e soprattutto 16-*ter*, rispettivamente, in tema di trasferimento di personale provinciale presso il ministero dei beni e attività culturali e assunzioni di forze di polizia. In entrambi i casi la Relazione tecnica fa riferimento, per la valutazione degli aspetti finanziari, alle facoltà assunzionali in essere, con la differenza che, nel primo caso, si utilizzano possibilità di assorbimento già previste dal primo anno, mentre, nel secondo, si anticipano facoltà in essere negli anni successivi, con la conseguenza, in questa seconda fattispecie, della necessità di copertura degli oneri legati agli anticipi.

Per tutte le fattispecie menzionate, dunque, si è in presenza di un riferimento alle ipotesi sussunte nei “tendenziali” per verificare se dalla singola norma discendono oneri e quindi la relativa necessità di copertura. E’ dunque essenziale, come la Corte ha richiesto più volte, che le ipotesi contenute nei “tendenziali” siano le più esaustive e circostanziate possibili, almeno in riferimento ai grandi aggregati, per quanto riguarda non solo le rimodulazioni, come prevede la legge “rinforzata” n. 243 in riferimento alla futura legge di bilancio unificata per la sezione corrispondente al bilancio a legislazione vigente, ma anche le componenti di dettaglio dell’ammontare complessivo.

E’ altresì essenziale che siano le stesse Relazioni tecniche relative ai singoli provvedimenti legislativi anche non di sessione a diffondersi in maniera più particolareggiata su tali ipotesi, per suffragare l’asserita assenza di oneri (ovvero le relative quantificazioni) in riferimento a singole disposizioni successive alla costruzione dei “tendenziali”.

Per certi versi si ripropone quanto già osservato nel recente passato circa il legame tra obbligo di copertura ed obiettivi di merito sussunti nel nuovo testo della Costituzione, con la conseguenza - come già osservato in riferimento al decreto legge n. 65 (in materia pensionistica) prima esaminato - del possibile stemperarsi, in qualche modo, dell’obbligo di copertura legato alla singola fattispecie normativa, destinata a confluire nella gestione e nella tenuta dei saldi sia tendenziali che programmatici previamente delineati. Ma è proprio questa tendenza a rendere maggiormente evidente la necessità di un deciso arricchimento dell’apparato documentativo relativo alla composizione dei saldi.

Un altro gruppo di norme che merita di essere sottolineato riguarda gli articoli 1-bis e 1-quater, in materia, rispettivamente, di mancata rilevanza nel 2015 per alcune Regioni degli impegni per investimenti diretti e per i contributi in conto capitale ai fini del saldo di competenza (per la prima norma) e di reimputazione nel 2015, sempre da parte delle Regioni, di spese per investimenti coperte con debiti autorizzati ma non contratti (per la seconda norma). La Relazione tecnica non appare sufficientemente esaustiva per quanto concerne gli aspetti di finanza pubblica implicati dalle due norme, limitandosi, essa, ad escludere la sussistenza di profili di onerosità. In realtà,

sarebbe stato opportuno un supplemento di informazione per escludere un eventuale traslazione sul 2015 di effetti imputati ad esercizi precedenti nonché, come messo in luce dal Servizio bilancio della Camera dei Deputati, la possibilità di utilizzare per spese correnti gli spazi finanziari destinati a spese di conto capitale.

Per quanto concerne poi singole norme più rilevanti, si segnalano anzitutto gli artt. 5-bis (che proroga l'impiego di personale militare in attività di controllo del territorio, la cui copertura viene posta a carico del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso) e 7, comma 2 (per il quale sarebbe stato opportuno escludere, nella Relazione tecnica, effetti negativi sugli obiettivi di debito nel momento in cui con la norma si "consente agli enti territoriali per l'anno 2015 di poter utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari senza vincoli di destinazione").

Si segnala poi il blocco di norme (artt. 9 e seguenti) che realizza la manovra in materia sanitaria, per il quale si fa qui rinvio a valutazioni più generali riguardanti la politica di settore: sul punto va peraltro rammentato che comunque, come attesta la predetta Nota di aggiornamento, si tratta delle "modalità attuative per assicurare il contenimento della spesa sanitaria, già scontato nei tendenziali di spesa e necessario a garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica".

Per gli oneri di conto capitale di cui all'art. 10 (disposizioni urgenti in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e di carta d'identità elettronica) si utilizzano a copertura anche disponibilità in conto residui. Da menzionare altresì l'art. 14, che dilaziona di tre mesi (dal 30 giugno al 30 settembre) la possibilità di attivare la clausola di salvaguardia già prevista dalla legge di stabilità per il 2015 in caso di mancata autorizzazione comunitaria per le norme relative al cd. "reverse charge" e "split payment", per un valore 1,7 miliardi di euro. La Relazione tecnica si limita a registrare il diverso termine ed a confermare l'importo da recuperare, attraverso un incremento delle accise: si osserva al riguardo che, a prescindere da considerazioni circa l'elasticità dei consumi al variare del carico fiscale nel settore (non irrilevanti, peraltro, ai fini della sostenibilità dell'obiettivo della norma), il dimezzamento del termine di recupero (per il 2015) delle risorse potrebbe rendere più difficile il raggiungimento della finalità.

Si tratta comunque di materia che sarà affrontata nel corso della prossima sessione di bilancio: infatti, il Governo, dopo aver fatto presente, nel corso dell'esame del ddl. di assestamento del bilancio dello Stato per il 2015, di essere "fermamente determinato a non far scattare le clausole di salvaguardia", ha confermato, sia nella predetta Nota di aggiornamento sia nella Relazione al Parlamento presentata per la revisione degli obiettivi programmatici, la cancellazione degli aumenti di imposta connessi alle clausole di salvaguardia per il 2016.

Si segnala infine l'art. 16-*quater*, che proroga ed estende le procedure di stabilizzazione di alcune categorie di personale per taluni comuni della Calabria, senza oneri per la finanza pubblica in quanto, secondo la Relazione tecnica, "la spesa di personale resta a carico della Regione Calabria nei limiti delle disponibilità di bilancio, indicata in legge regionale, e assicurando la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica". E' da osservare che si sarebbe dovuto rappresentare più in dettaglio non solo l'entità e le componenti degli effetti finanziari, ma anche le modalità effettive con cui la Regione può assicurare le menzionate compatibilità.

Legge 6 agosto 2015, n. 132, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria"

Si tratta di un provvedimento d'urgenza inteso a disciplinare una serie di settori in materia giudiziaria, che vanno dal concordato preventivo alla semplificazione dell'azione revocatoria, dalle procedure fallimentari all'esecuzione forzata, dall'ampliamento della deducibilità delle perdite ai fini Ires e Irap per le parti che siano avvalse nel 2015 delle procedure di negoziazione assistita e di arbitrato, all'organizzazione delle amministrazioni giudiziarie. Il provvedimento è stato notevolmente modificato ed integrato durante l'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, dove poi è stata apposta la questione di fiducia.

Il testo consta di cinque titoli e presenta una struttura finanziaria articolata, in base alla quale una serie di disposizioni onerose dei titoli (riguardanti, rispettivamente, interventi in materia di procedure concorsuali e di procedure esecutive) e del titolo IV (disposizioni in materia di giustizia) vengono coperte con quelle dell'ultimo titolo (recante disposizioni finanziarie, transitorie e finali), mentre il titolo III (disposizioni in materia fiscale) comporta maggiori entrate che vanno a confluire nel fondo per esigenze indifferibili che si manifestino durante la gestione, in essere presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Alcune norme onerose del titolo IV menzionato recano, infine, una copertura autonoma, che consiste sia nel ricorso al fondo speciale sia nell'utilizzo dello stesso fondo richiamato dalla copertura generale di cui al titolo V.

Sono state presentate le prescritte Relazioni tecniche con i relativi aggiornamenti e l'apposito allegato riepilogativo degli effetti sui tre saldi delle singole norme: l'impatto netto è nullo in termini di contabilità finanziaria, mentre si registra un lieve avanzo per le altre contabilità. Dipendendo gli interventi e le relative coperture quasi del tutto dalle predette disposizioni di carattere fiscale (titolo III), gli effetti finanziari del decreto-legge si verificano sostanzialmente a partire dal 2016.

La Nota di aggiornamento ha presentato il consueto quadro complessivo dell'impatto, da cui trova conferma che in termini netti il saldo risulta migliorativo per l'indebitamento di 20 milioni per il 2015, destinati ad incrementarsi per raggiungere i 45 milioni nel 2019. Trova altresì conferma il descritto andamento temporale, nel senso che, mentre nel 2015 gli interventi ammontano a 29 milioni, a partire dal 2016 si hanno misure onerose pari a 3,3 miliardi, destinate ad incrementarsi fino a 6 miliardi nel 2018, per ridursi a 2,3 nel 2019.


Sul piano contabile gli oneri sono costruiti con la tecnica del tetto di spesa e si raggugliano, per la parte prevista dal titolo V, in 46 milioni per il 2015, destinati ad incrementarsi a 93,2 milioni a partire dal 2018. La copertura consiste nella riduzione del fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario, istituito dalla legge di stabilità per il 2015. E' previsto altresì, secondo una tecnica che si sta diffondendo negli ultimi tempi, come nel caso della legge relativa all'istruzione, prima esaminata,

la possibilità di reinvestire le eventuali economie, purché nell'esercizio finanziario, per le finalità previste dalla normativa in esame.

Per singoli aspetti più problematici, si segnala l'indeterminatezza dei profili finanziari del comma 1 dell'art. 14, lettera 0a), in materia di convenzioni per la fruibilità dei dati in materia di pignoramenti, da parte degli ufficiali giudiziari, essendo prevista una clausola d'invarianza. Per quanto concerne, in particolare, il richiamato Titolo III, si tratta di un intervento sulla disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione ai fini delle imposte dirette, di cui viene consentita la deducibilità in un unico esercizio (rispetto ai cinque anni previsti a legislazione vigente). Si prevede altresì una specifica disciplina transitoria ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

3. Leggi di minore rilevanza finanziaria

Per quanto concerne i provvedimenti di minore portata finanziaria, la legge n. 49 (riguardante l'accordo con la Repubblica argentina per lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico) non presenta criticità, mentre la legge n. 50 (riguardante l'Accordo di collaborazione strategica con il Governo del Montenegro) si segnala per il fatto che, riferendosi la copertura dell'onere per il 2014 al correlato fondo speciale per il triennio 2014-2016, l'entrata in vigore della disposizione nel 2015 modifica il riferimento sostanziale della copertura al triennio 2015-2017, secondo quanto rilevato dal parere della Commissione bilancio della Camera dei Deputati (con l'assenso del Governo): la difformità tra tale interpretazione e la lettera del dispositivo non dovrebbe profilarsi come problematica ed appare peraltro aderente alla successione nel tempo anche dei meccanismi contabili, dal momento che nel 2015 – anno di entrata in vigore della legge – il fondo speciale 2014-2016 formalmente risulta sostituito dal fondo speciale 2015-2017 (naturalmente, occorre intendere sussistente l'onere per il 2014, ancorché tale da gravare sul 2015 in quanto “slittato” con la relativa copertura, come previsto dalla legge di contabilità).

Si tratta della stessa fattispecie riscontrabile per le leggi n. 62 (recante  in materia di regime fiscale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan, per la quale va peraltro notato che in riferimento alle numerose minori entrate, ancorché valutate in un importo modesto, sarebbe stato comunque opportuno prevedere una clausola di salvaguardia), n. 63 (riguardante la ratifica dell'Accordo con il Montenegro nella materia dell'assistenza giudiziaria nel campo penale ed in relazione alla quale sono previste adeguate clausole di salvaguardia) e n.64 (in materia di esecuzione del Trattato con la Repubblica popolare cinese in materia di reciproca assistenza giudiziaria ed il cui testo prevede una clausola di salvaguardia), nonché per le leggi nn.86 (riguardante l'istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno"), 89 (riguardante l'esecuzione del Trattato di estradizione con gli Stati uniti messicani, con previsione nel testo di una clausola di salvaguardia) e 90 (di esecuzione di un Accordo con gli Stati uniti messicani in materia di assistenza giudiziaria, sempre con previsione di una clausola di salvaguardia).

Una variante a tale schema è costituita dall'aggiornamento del dettato legislativo al 2015 per quanto concerne il riferimento al fondo speciale: ciò è accaduto con le leggi n.79 (di ratifica dell'Accordo con il Kazakhstan in merito al trasferimento delle persone condannate), 93 (di ratifica dell'Accordo con il Canada in materia di sicurezza sociale), 94 (riguardante l'Accordo con il Kazakhstan sulla cooperazione militare), 96 (riguardante l'Accordo con Hong Kong per evitare le doppie imposizioni), 97 (riguardante l'esecuzione dell'Accordo con il Giappone sulla sicurezza sociale e che comporta minori entrate contributive, la cui copertura è assistita da una clausola di salvaguardia che fa riferimento al Fondo nazionale per le politiche sociali) e 98 (in materia di esecuzione dell'Accordo con Israele sulla previdenza sociale, con clausola di salvaguardia analoga alla legge precedente).

Peraltro, si nota che la legge n. 57 (riguardante la ratifica della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico) sembra presentare il medesimo problema interpretativo in ordine al fondo speciale di riferimento, ma di ciò non si ha menzione in sede parlamentare. Peraltro, in riferimento a tale legge sembrerebbe rimanere il problema di una definizione delle modalità con cui - in base all'art. 6 della Convenzione - si dovrebbe prevedere un sostegno finanziario per la ricerca


archeologica da parte dei poteri pubblici (punto i): la Relazione tecnica si ~~sofferma~~ infatti, sul problema della cd. "archeologia preventiva" (punto ii), per il quale ~~si~~ rinvio alla legislazione in essere.

La legge n. 52, concernente disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati, presenta profili di carattere finanziario di scarso rilievo: comunque, da un lato, si dovrebbe conseguire un risparmio, non quantificato dalla Relazione tecnica, per la concentrazione delle operazioni elettorali nella giornata di domenica, mentre, dall'altro, la possibilità del turno di ballottaggio potrebbe risultare onerosa. In materia comunque si ricorda che si tratta di spese classificate come obbligatorie (come statuito, peraltro, dalla sentenza n. 35 del 1981 della Corte costituzionale).

Non presenta profili finanziari la legge n. 55, in materia di scioglimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione di coniugi, mentre la legge n. 58, riguardante l'esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, prevede compiti già svolti a legislazione vigente, secondo quanto illustrato dalla Relazione tecnica. Non presentano profili finanziari la legge n. 59, di conversione del decreto-legge n. 27 del 17 marzo 2015, intesa a risolvere il problema della fissazione della data delle elezioni regionali tenutesi nel maggio scorso, nonché le leggi nn. 68 (in materia di reati ambientali) e 69 (riguardante i delitti contro la pubblica amministrazione).

La legge n. 95, riguardante l'esecuzione dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America per migliorare la *compliance* fiscale internazionale, presenta una clausola di non onerosità, così come la legge n. 101, in materia di esecuzione della Convenzione in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori. Dalla legge n. 100, riguardante l'Accordo con le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, potrebbero derivare incrementi di gettito considerata la possibilità di emersione di basi imponibili attualmente sottratte alla tassazione, secondo quanto risulta dalle relazioni allegate al disegno di legge.

Non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario le leggi nn. 110 (recante l'istituzione del "Giorno del dono") e 120 (riguardante la ratifica dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e le Repubbliche di Colombia e Perù, dall'altro).

Non presenta profili finanziari, poi, la legge n. 121, in materia di  codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

La legge n. 131, di ratifica della Convenzione per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, presenta la particolarità della impossibilità – secondo quanto risulta dalla documentazione fornita dall’Amministrazione interessata – di addivenire ad una possibile quantificazione della spesa, sicché agli oneri si fa fronte, sulla base di quanto previsto nel parere della Commissione bilancio della Camera dei Deputati (con l’assenso del Governo), facendo ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Da segnalare, infine, la legge n. 134 (in materia di cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie), che prevede una serie di interventi che, sulla base delle dichiarazioni rese dal Governo, sarebbero già sostanzialmente previsti, sicché apparirebbe sostenibile per intanto la clausola di invarianza prevista all’art. 6: al riguardo, si può notare come saranno la dimensione del fenomeno e il grado di effettiva attuazione della legge a determinarne l’effetto finanziario, obiettivamente non preventivabile *ex ante*, sicché la clausola di invarianza può avere una sua ragionevolezza se si considera che l’intervento di cui alla legge fa parte della più ampia politica sanitaria quale sarà svolta nei prossimi anni.

4. Decreti legislativi

Dei numerosi decreti legislativi entrati in vigore si segnala l’ampio utilizzo della tecnica dell’invarianza di oneri, che appare sostenibile per quelli nn. 54 (in materia di scambio di informazioni tra le Autorità degli Stati membri dell’Unione Europea), 66 (in materia di agenzie di rating del credito), 67 (in materia di controllo dello stato di approdo), 71 (in tema di requisiti minimi di formazione della gente di mare), 72 (in tema di vigilanza sugli enti creditizi), 73 (in tema di norme sanitarie riguardanti alcuni animali), 74 (in tema di esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione) e 102 (circa il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico).

Meritano una segnalazione i decreti legislativi n. 80 ed 81, rispettivamente, in tema di conciliazione delle esigenze di cura di vita e di lavoro (il primo) e di contratti

di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni (il secondo), entrambi parzialmente attuativi della legge delega n. 183 del 2014 (cd. *jobs act*).

In particolare, il d.lgs. n. 80 reca oneri limitati al 2015 e valutati in 104 milioni. E' stata presentata la Relazione tecnica, la quale non contiene l'apposito allegato con impatto per singola norma sui vari saldi, impatto che risulta nel complesso pari al 50 per cento in termini di contabilità nazionale rispetto a quella finanziaria.

Il testo recepisce una serie di condizioni espresse nei pareri parlamentari, ma non quella circa la struttura della clausola di salvaguardia, che è rimasta calibrata sull'intervento in via amministrativa (nel senso della rideterminazione degli interventi), mentre il Parlamento aveva chiesto la proposizione di un intervento di tipo legislativo. Rimane la considerazione secondo cui la limitazione al solo 2015 dell'onere rende alquanto problematico attivare la clausola di salvaguardia, quale che ne sia il contenuto, sì da poter conseguire gli effetti di aggiustamento entro il medesimo esercizio, anche se la soluzione di tipo amministrativo rende più gestibile l'evenienza.

Più in generale, premesso che la quantificazione degli oneri appare ispirata a principi di ragionevolezza, anche perché si tratta di normativa sperimentale e limitata al solo 2015, si segnala che l'assenza di onerosità degli articoli da 17 a 20, in tema di tutela della maternità per le lavoratrici libere professioniste, si basa – secondo quanto riferito dalla Relazione tecnica – sull'ipotesi di adeguamento da parte degli enti delle relative contribuzioni", anche se, "atteso il carattere sperimentale il relativo effetto indotto in termini di maggiori prestazioni per il Conto delle PA è comunque conteggiato nell'ambito dei criteri di prudenzialità assunti nelle valutazioni effettuate in ragione degli istituti che interagiscono con le norme in esame": va notato, al riguardo, che si tratta di un presupposto che in tanto può essere ritenuto ragionevole in quanto l'onere si prospetti presumibilmente di portata modesta.

Quanto alla copertura finanziaria, essa insiste sull'apposito fondo creato dalla legge di stabilità per il 2015 in ordine all'attuazione della legge delega citata. Da questo punto di vista si ripete un modello di copertura già utilizzato e che non crea problemi. Viene anche riproposto uno schema d'intervento in base al quale la proroga dei benefici per gli anni successivi al 2015 soggiace alla condizione dell'entrata in vigore di altri decreti legislativi attuativi (di copertura) della stessa legge delega n. 183, in

assenza della quale condizione si applica la normativa previgente: si versa così in un altro caso di una sorta di disapplicazione automatica della normativa onerosa, in assenza di copertura. Un modello di autocopertura si ha anche per lo stesso 2015 in riferimento alla menzionata clausola di salvaguardia di cui all'art. 27, laddove – come anticipato - è prevista la possibilità in via amministrativa di rideterminazione delle prestazioni onerose ove si verificano o siano in procinto di verificarsi disallineamenti tra oneri e coperture.

Da questo punto di vista andrebbe valutato con attenzione – soprattutto in prospettiva, in caso di proroga negli anni a venire della normativa e sotto il profilo della quantificazione degli oneri - il principio di base su cui si regge tutta la costruzione del provvedimento e che consiste nel fatto, come riportato dalla Relazione tecnica, che, “mentre nel settore privato dalle proposte di modifica della normativa conseguono maggiori oneri per le gestioni previdenziali, nel caso dei lavoratori dipendenti pubblici, sostituendosi la prevista indennità al trattamento retributivo, non ne deriverebbe, in generale, sul piano contabile, un maggior costo per la finanza pubblica, ma unicamente un incremento del costo del lavoro, tenuto conto della diminuzione della produttività fornita dai lavoratori tutelati. Pertanto l'assenza di oneri per le pubbliche amministrazioni deriva nel presupposto che le stesse amministrazioni interessate possano comunque sopperire alle esigenze connesse all'attività istituzionale attraverso l'impiego del personale in servizio e senza il ricorso a sostituzioni”. Al contrario, per il “comparto scuola, a differenza del restante pubblico impiego, l'assenza del personale dal servizio genera l'obbligo di sostituzioni con altro personale. Ciò non di meno, va osservato che tale peculiarità non comporta un aggravio di spesa nello specifico settore atteso che, anche per questo comparto, si conferma l'invarianza finanziaria del disposto normativo proposto”: a tale ultimo riguardo, va notato che questa conclusione presuppone l'effettiva attuazione della legge n.107, prima esaminata.

A parte il caso della scuola, il problema per il pubblico impiego è la sussistenza o meno – soprattutto in caso di proroga della normativa - della possibilità concreta negli anni a venire di quei recuperi di produttività che consentano di riassorbire i costi della normativa.

Problemi possono essere rilevati anche per il d.lgs. n. 81, già menzionato, che concerne la rilevante materia delle figure contrattuali privatistiche e il rapporto di contrattazione nazionale e aziendale. Gli oneri in termini di minori entrate contributive, da ricondurre agli articoli 2 e 54, in tema di incentivazione dei contratti subordinati a tempo indeterminato, presentano un andamento “campanulare” nel quinquennio 2015-2019 (per la temporaneità degli incentivi), con una dimensione iniziale di 16 milioni per il primo anno, un “picco” nel 2017 (67 milioni) e un’entità finale di 8 milioni nel 2019 (vengono forniti anche i corrispondenti effetti in termini di saldi di contabilità nazionale).

Le coperture insistono nella riduzione del fondo già citato, creato dalla legge di stabilità per il 2015 per far fronte all’attuazione della menzionata legge delega n. 183, nelle maggiori entrate conseguenti alle minori entrate (effetti indiretti) e infine nel Fondo sociale per l’occupazione. Trattandosi di oneri “valutati”, è prevista la clausola di salvaguardia, che, nonostante richieste parlamentari di segno diverso (secondo quanto già riportato in relazione al d.lgs. n. 80), consiste nel ricorso supplementare al medesimo fondo di cui alla legge di stabilità per il 2015, di cui vengono sterilizzati importi pari al 50 per cento dell’onere, nell’intesa che l’eventuale esubero venga riallocato nel Fondo sociale menzionato dopo essere stato contabilizzato in conto residui.

Anche in questo caso si può ribadire che l’entità degli oneri, almeno così come prospettata dalla Relazione tecnica e dalla norma di copertura, ha presumibilmente indotto alla scelta di far rimanere la clausola di salvaguardia all’interno della decisione amministrativa dell’utilizzo di disponibilità in essere. Intendendo – come sintetizza la Relazione tecnica - le disposizioni in questione “anticipare quota parte delle trasformazioni di rapporto di lavoro in lavoro subordinato a tempo indeterminato” (attesi gli incentivi per il solo 2015 così come previsti dalla legge di stabilità del 2014), rimane da valutare se proprio l’interagire di diversi fattori nella determinazione dei risvolti finanziari avrebbe reso consigliabile (eventualmente anche) un rinvio ad un’iniziativa legislativa di correzione. Vero è d’altra parte che tale possibilità può anche ritenersi implicita, nel momento in cui si decida di avvalersi degli strumenti della sessione di bilancio ovvero di provvedimenti legislativi ordinari, la cui

presentazione ed approvazione prescinde naturalmente dal fatto che ciò è
previamente previsto.



Da sottolineare la irritualità di forme di autocopertura con effetti indiretti automatici come nel caso delle maggiori entrate (di carattere tributario) conseguenti ai maggiori oneri: per prudenza, simili forme di autocompensazione sono state ritenute attivabili per provvedimenti di sessione, in una fase cioè in cui si sta ricomponendo il quadro complessivo delle interrelazioni tra legislazione ordinaria e bilancio nel suo complesso.

Sotto il profilo della valutazione degli oneri, va sottolineata, infine, la differenza formale tra lo schema di decreto legislativo, in base alla cui struttura risultava dimensionata la Relazione tecnica, ed il testo finale del decreto legislativo, il che rende difficile ricostruire la corrispondenza tra oneri e relative disposizioni normative: gli oneri sono rimasti comunque identici tra le due prospettazioni. In linea generale, comunque, valgono le considerazioni già svolte, in tema di rilevanza dell'attività di monitoraggio, prevista dalla normativa, dell'impatto finanziario effettivo che si avrà nel corso del tempo, in riferimento a provvedimenti dal carattere presumibilmente non limitato da questo punto di vista.

Il decreto legislativo n. 105 (in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) reca un articolo (30), che pone a carico delle tariffe da far corrispondere ai gestori una serie di oneri amministrativi: in presenza, comunque, di una clausola generale d'invarianza di oneri, sarebbe stato opportuno valutarne la sostenibilità per tutta una serie di interventi ed attività di pubbliche amministrazioni non richiamate dal citato art. 30, come per quanto riguarda, ad esempio, gli articoli 6 (riguardante alcune funzioni svolte dal Ministero dell'interno), 7 (relativo ad attività delle Regioni), 8 (relativo ai Comuni), 9 (in riferimento a taluni organi tecnici nazionali e regionali) e 27 (relativo alle ispezioni da effettuare).

Non presenta poi profili problematici il d.lgs. n. 111 (riguardante l'attuazione della direttiva eurounitaria in tema di perfezionamento ed estensione del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra), mentre il d.lgs. n. 112 (concernente la materia dell'istituzione di uno spazio finanziario europeo unico e in particolare le condizioni di esercizio dell'impresa ferroviaria) ribadisce in più

casi l'assenza di ripercussioni onerose sulla finanza pubblica: va segnalato ^{però sotto} questo aspetto, l'art. 17 (concernente i canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi), che individua i relativi criteri nell'"esigenza di assicurare l'equilibrio economico" del gestore dell'infrastruttura. Come richiesto dal Parlamento, sarebbe stato opportuno prevedere esplicitamente anche la necessità di tener conto degli equilibri di finanza pubblica.

Non presenta problemi per i profili qui in considerazione il d.lgs. n. 122, riguardante la determinazione dei collegi della Camera dei Deputati, in attuazione della citata legge n. 52 (legge elettorale).

Per quanto concerne il d.lgs. n. 123, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, sono previste numerose norme che prevedono costi per le amministrazioni, coperti però dalle tariffe a carico dei privati. Va segnalato comunque l'art. 4, in base al quale le Regioni organizzano corsi di formazioni per i richiedenti le abilitazioni in materia, corsi i cui costi, in base a quanto dichiarato dal Governo in Parlamento e ribadito nelle pronunce di quest'ultimo, saranno a carico dei frequentatori secondo le tariffe che saranno fissate dalle Regioni medesime: al riguardo, si può rilevare che sarebbe stato opportuno che la normativa avesse reso esplicito (ovvero ribadito) questo presupposto.

Da segnalare invece il d.lgs. n. 127 (in tema di trasmissione telematica delle operazioni IVA in attuazione della legge delega n. 23 del 2014), la cui versione definitiva è diversa da quella iniziale (in quanto sono state accolte alcune proposte contenute nei pareri parlamentari) e che comporta oneri essenzialmente per l'aggiornamento, da parte dell'Amministrazione, in materia di *software* ed *hardware*, con una copertura a carico dell'apposito fondo della legge delega, al quale sono confluite risorse provenienti sia dal d.lgs. n. 175 del 2014 (in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) sia dal d.lgs. n. 188 del 2014 (in materia di tassazione dei tabacchi).


Il Governo ha chiarito, nel corso dell'esame parlamentare, che i rimborsi in via prioritaria previsti in materia di IVA per quanti aderiscono al sistema (art. 3, comma 1, lettera c) non producono effetti di cassa, in quanto la disposizione "si limita

sostanzialmente ad inserire un'ulteriore ipotesi di priorità nel caso di rimborsi "domestici" dai contribuenti che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica di fatture "corrispettivi": va rilevato che una tale interpretazione costituisce un elemento essenziale ai fini di una gestione del processo attuativo della normativa senza oneri ulteriori rispetto a quelli certificati.

Qualche valutazione va svolta per quanto attiene al d.lgs. n. 128, anch'esso attuativo della legge delega in materia fiscale n. 23 del 2014 e concernente disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. Si tratta di disposizioni che affrontano temi particolarmente delicati, come una nuova definizione dell'abuso del diritto (unificata a quella dell'elusione ed estesa a tutti i tributi), la revisione della disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento ed il miglioramento dei rapporti con i contribuenti.

Lo schema di decreto iniziale è stato ripresentato al Parlamento dal Governo dopo che quest'ultimo aveva accolto solo alcune osservazioni del primo, respingendone altre, tra cui la richiesta della Commissione bilancio di fissare un termine per l'adozione del decreto ministeriale che stabilisce i criteri in base ai quali possono essere progressivamente individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al nuovo regime di adempimento collaborativo.

Sotto il profilo degli effetti finanziari, il testo è corredato di clausola generale d'invarianza: trattasi comunque - con tutta evidenza - di normative di sistema, i cui effetti finanziari non sono valutabili né isolabili con sufficiente approssimazione in via preventiva e che peraltro andranno a costituire, nel corso del tempo, una parte della gestione complessiva della politica tributaria. Ciò vale per esempio (ed in particolare) per la cennata disciplina dell'abuso del diritto, a proposito della quale la Relazione tecnica aggiornata, in riferimento all'ultimo testo presentato in Parlamento per il previsto parere, non affronta il problema, valutando in generale che la normativa nel suo complesso non potrà che "comportare benefici sull'intero sistema tributario, con ricadute positive anche in termini finanziari": sul tema specifico, peraltro, il Governo aveva fornito assicurazione, nella sede parlamentare relativa in riferimento alla prima versione dello schema di decreto, in ordine al fatto che "la nuova disciplina è idonea a garantire gli effetti di gettito equivalenti a quelli previsti a legislazione vigente", come

si evince dal parere della Commissione bilancio della Camera dei Deputati,  limitata a prendere atto di tale assicurazione.

Presentano poi clausole d'invarianza i due d.lgs. n. 129 e 130, rispettivamente, in materia di disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni comunitarie riguardanti i diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (il primo) e attuazione della direttiva comunitaria sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (il secondo). Nel secondo caso, in particolare, sono state fornite assicurazioni dal Governo sotto il duplice profilo della sostenibilità dei costi amministrativi e dell' idoneità, da parte dei proventi da sanzioni e da tariffe, per supportare, con le sanzioni, il Centro nazionale della rete europea per i consumatori e, con le tariffe, l'esclusione di interventi pubblici.

Non presenta, infine, profili problematici la clausola d'invarianza di cui al d.lgs. n. 135, in materia di requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti in euro riguardanti i pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

TAVOLE (*)

(*) Le indicazioni numeriche delle tavole 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza (SNF).

Tavola I

ELENCO DELLE LEGGI ORDINARIE E DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2015

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	DL n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
1	49	23 aprile 2015	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012	102	5 maggio 2015			Gov.	C. 2086 S. 1625
2	50	28 aprile 2015	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010	102	5 maggio 2015		1	Gov.	S. 1314 C. 2752
3	52	6 maggio 2015	Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati	105	8 maggio 2015			Pop./Parl.	C.3-abb. S. 1385 C.3-abb.-B
4	55	6 maggio 2015	Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi	107	11 maggio 2015			Parl.	C. 831 S. 1504 C.831-892-1053-1288-1938-2200-B
5	57	29 aprile 2015	Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992	108	12 maggio 2015		2	Gov.	C. 2127 S. 1649
6	58	28 aprile 2015	Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno	109	13 maggio 2015			Gov.	C. 2124 S. 1791 C. 2124-B
7	59	8 maggio 2015	Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative	110	14 maggio 2015	27/2015		Gov.	S. 1818 C. 3059
8	62	2 luglio 2015	Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan	112	16 maggio 2015		3	Gov.	S. 1327 C. 2753
9	63	6 maggio 2015	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolare l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013	113	8 maggio 2015		4	Gov.	S. 1532 C. 2756
10	64	29 aprile 2015	Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010	114	19 maggio 2015		5	Gov.	S. 1332 C. 2511

segue Tavola I

Leggi										
N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	DL n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.	
11	68	22 maggio 2015	Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente	122	28 maggio 2015			Parl.	C. 342 S. 1345 C. 957 - 1814-B S. 1345-B	
12	69	27 maggio 2015	Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio	124	30 maggio 2015			Parl.	S. 19 C. 3008	
13	79	16 giugno 2015	Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013	143	23 giugno 2015		6	Gov.	C. 2625 S. 1807	
14	86	16 giugno 2015	Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921	151	2 luglio 2015		7	Parl.	C. 1092 S. 1569 C. 1092-B	
15	89	15 giugno 2015	Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011	152	3 luglio 2015		8	Gov.	S. 1330 C. 2755	
16	90	15 giugno 2015	Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011	152	3 luglio 2015		9	Gov.	S. 1329 C. 2754	
17	91	2 luglio 2015	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali	152	3 luglio 2015	51/2015	10	Gov.	C. 3104 S. 1971	
18	93	16 giugno 2015	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003	154	6 luglio 2015		11	Gov.	C. 2574 S. 1804	

segue Tavola 1

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	DL n.	Scheda analitica	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
19	94	16 giugno 2015	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012	154	6 luglio 2015		12	Gov.	C. 2659 S. 1879
20	95	18 giugno 2015	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri	155	7 luglio 2015			Gov.	C. 2577 S. 1719
21	96	18 giugno 2015	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013	155	7 luglio 2015		13	Gov.	C. 2515 S. 1803
22	97	18 giugno 2015	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009	156	8 luglio 2015		14	Gov.	C. 2576 S. 1806
23	98	18 giugno 2015	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010	156	8 luglio 2015		15	Gov.	C. 2575 S. 1805
24	100	18 giugno 2015	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012	157	9 luglio 2015			Gov.	C. 2090 S. 1801
25	101	18 giugno 2015	Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996	157	9 luglio 2015			Gov.	C. 1589 S. 1552 C. 1589-B
26	107	13 luglio 2015	Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti	162	15 luglio 2015		16	Gov.	C. 2994 S. 1934 C. 2994-B
27	109	17 luglio 2015	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR	166	20 luglio 2015		17	Gov.	C. 3134 S. 1993

segue Tavola I

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G. U. n.	Data	DL n.	Scheda analitica	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
28	110	14 luglio 2015	Istituzione del "Giorno del Dono"	167	21 luglio 2015			Parl.	S. 1176 C. 2422 S. 1176-B
29	114	9 luglio 2015	Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014	176	31 luglio 2015		18	Gov.	S. 1758 C. 3123
30	115	29 luglio 2015	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014	178	3 agosto 2015		19	Gov.	C. 2977 S. 1962
31	117	4 agosto 2015	Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromediterranea denominata EUNAVFOR MED	181	6 agosto 2015	99/2015	20	Gov.	S. 1997 C. 3249
32	120	24 luglio 2015	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012	184 S.O.	10 agosto 2015		21	Gov.	C. 2425 S. 1802
33	121	6 agosto 2015	Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia	184	10 agosto 2015			Parl.	S. 1685 C. 2848
34	124	7 agosto 2015	Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	187	13 agosto 2015		22	Gov.	S. 1577 C. 3098 S. 1577-B
35	125	6 agosto 2015	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali	188 S.O.	14 agosto 2015	78/2015	23	Gov.	S. 1977 C. 3262
36	131	29 luglio 2015	Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006	192	20 agosto 2015			Gov.	C. 2674 S. 1830
37	132	6 agosto 2015	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria	192 S.O.	20 agosto 2015	83/2015	24	Gov.	C. 3201 S. 2021
38	134	18 agosto 2015	Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie	199	28 agosto 2015			Parl.	S. 344 C. 2985 S. 344 - 359 - 1009 - 1073-B

segue Tavola 1

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	DL n.	Scheda analitica	Iniziativa	Atto n.
Decreti Legislativi									
1	54	23 aprile 2015	Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorità degli Stati membri dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della Legge Norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito	106	9 maggio 2015				136
2	66	7 maggio 2015	Attuazione della direttiva 2013/38/UE recante la modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo dello stato di approdo	116	21 maggio 2015				148
3	67	7 maggio 2015	Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare	117	22 maggio 2015				144
4	71	12 maggio 2015	Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	133	11 giugno 2015				142
5	72	12 maggio 2015	Attuazione della direttiva 2013/31/UE, che modifica la direttiva 92/65/CEE, per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti.	134	12 giugno 2015				147
6	73	12 maggio 2015	Attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità II)	135	13 giugno 2015				145
7	74	12 maggio 2015	Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183	136	15 giugno 2015				146
8	80	15 giugno 2015	Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183	144	24 giugno 2015		25		157
9	81	15 giugno 2015	Attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico	144	24 giugno 2015		26		158
10	102	18 maggio 2015	Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose	158	10 luglio 2015				
11	105	26 giugno 2015		161	14 luglio 2015				

segue Tavola 1

N.	Legge/D. Lgs. n.	Data	Titolo	C.U. n.	Data	DL n.	Scheda analitica	Iniziativa	Atto n.
Decreti Legislativi									
12	111	2 luglio 2015	Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra	168	22 luglio 2015				155
13	112	15 luglio 2015	Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)	170	24 luglio 2015				159
14	122	7 agosto 2015	Determinazione dei collegi della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati	185	11 agosto 2015				189
15	123	29 luglio 2015	Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici	186	12 agosto 2015				160
16	127	5 agosto 2015	Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23	190	18 agosto 2015		27		162 162-bis
17	128	5 agosto 2015	Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23	190	18 agosto 2015				163 163-bis
18	129	29 luglio 2015	Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne	191	19 agosto 2015				149
19	130	6 agosto 2015	Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)	191	19 agosto 2015				165
20	135	18 agosto 2015	Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità	201	31 agosto 2015				164

(*) Le leggi ordinarie e i decreti legislativi per i quali non è riportata l'indicazione del numero di scheda non recano oneri finanziari

avola 2
UNITE

**ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI ORDINARIE E DAI DECRETI
LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2015**

(in migliaia)

	2014	2015	2016	2017	Onere permanente	Note Plur./suc.
50	1	1	1	1	1	
57	3	3	3	3	3	
62		393	393	393	393	
63	35	35	35	35	35	
64	32	32	32	32	32	
79		37	37	37	37	
86		140		40	40	1
89	16	16	16	16	16	
90	29	29	29	29	29	
91		45.250	36.000	14.000		
93		522	2.556	2.556	2.556	
94		5		5	5	2
96		3.361	3.361	3.361	3.361	
97		9.862	10.740	10.740	10.740	
98		490	1.719	1.719	1.719	
107		1.014.000	3.007.000	3.007.000	3.100.367	3
109		3.492.071	498.417	494.546	551.734	4
114		310	310	310	310	
115		10.000	50.340	54.070	54.070	5
117		26.000				
120		26	26	26	26	
124		12.000	25.000	33.000		6
125		235.702	70.598	27.605	17.159	7
132		48.778	222.712	227.330	307.982	8
Totale	115	4.899.062	3.929.324	3.876.852	4.050.613	

segue Tavola 2
(in migliaia)

Decreti legislativi						
	2014	2015	2016	2017	Onere permanente	Note Plur./suc.
80		104.000				
81		16.000	58.000	67.000		9
127			9.340	18.000		10
Totale		120.000	67.340	85.000		
Totale complessivo	115	5.019.062	3.996.664	3.961.852	4.050.613	

- 1) € 40 mila ad anni alterni a decorrere dal 2019
- 2) € 5 mila ad anni alterni a decorrere dal 2019
- 3) € 2.117,263 mln nel 2018 e nel 2019, € 2.153,630 mln nel 2020, € 2.193,400 mln nel 2021, € 2.117,263 mln nel 2022, € 2.095,2 mln nel 2023, € 2.134,040 mln nel 2024
- 4) € 502.492 mln per il 2018, € 14.100 mln per il 2019, € 18.100 mln per il 2020, € 28.100
- 5) € 4,070 mln dal 2018 al 2025
- 6) € 28 mln dal 2018 al 2024
- 7) € 9,860 mln per il 2018
- 8) € 505 mln per il 2018, € 130 mln per il 2020, € 451 mln per il 2021, € 360 mln per il 2022, € 245 mln per il 2023, € 230 mln per il 2024
- 9) € 112 mln per il 2018 ed € 16 mln per il 2019
- 10) € 20,4 mln a decorrere dal 2018

Tavola
S
NI

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI
RIFERITI A LEGGI ORDINARIE E DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL
PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2015**

(in migliaia)

	2014	2015	2016	2017	Totale quadriennio	%
Leggi						
Fondi speciali:						
<i>parte corrente</i>	115	19.185	96.498	102.524	218.322	1,72
<i>c/ capitale</i>		10.000	20.000	28.000	58.000	0,46
Totale fondi speciali	115	29.185	116.498	130.524	276.322	2,17
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa		2.682.678	3.186.226	3.159.528	9.028.431	71,06
Nuove o maggiori entrate		7.200	137.600	107.800	252.600	1,99
Altre forme di copertura		2.180.000	489.000	479.000	3.148.000	24,78
Totale	115	4.899.062	3.929.324	3.876.852	12.705.353	100
Decreti legislativi						
Fondi speciali:						
<i>parte corrente</i>						
<i>c/ capitale</i>						
Totale fondi speciali						
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa		120.000	61.340	70.000	251.340	90,63
Nuove o maggiori entrate			6.000	20.000	26.000	9,37
Altre forme di copertura						
Totale		120.000	67.340	90.000	277.340	100
Totale complessivo	115	5.019.062	3.996.664	3.966.852	12.982.693	

ONERI E COPERTURE SCHEDE ANALITICHE

Legenda:

Le modalità di copertura riportate per ciascuna norma sono quelle previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
- b) Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
- d) Altre forme di copertura.

[N.B.: Il medesimo colore nelle schede indica la corrispondenza nella legge tra oneri e coperture riguardo al SNF di competenza. I riferimenti tra parentesi in corsivo evidenziano utilizzi diversi di disponibilità già in essere.]

SCHEDA N. 1
Legge 28 aprile 2015, n. 50 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note	Art.	Co.	Modalità	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note	
4 dell'Accordo	-	Spese di missione		1	1	1	1	1		3	1	a	Accantonamento parte corrente - ministero degli affari esteri	1	1	1	1	1		
TOTALE				1	1	1	1	1		TOTALE				1	1	1	1	1		

SCHEDA N. 6

Legge 16 giugno 2015, n. 79 - Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	2014	2015	2016	2017	Perm.	Plur./	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Plur./	Note
			0	0	0	0		suc.		0	0	0	0		suc.	
10 e 19 del Trattato	-	Spese per trasferimento detenuti, di missione per accompagnatori nonché spese per traduzione di atti e documenti		37	37	37	37	37		3	1					37
TOTALE				37	37	37	37	37		TOTALE			37	37	37	37


Modalità
Accantonamento parte corrente - a ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

SCHEDA N. 10

Legge 2 luglio 2015, n. 91 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Plur./suc.	
1	5	Anticipazioni a favore dell'AGEA per compensazioni finanziarie eseguite, per effetto delle rateizzazioni del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato, dalla Commissione europea sui rimborsi FEAGA dovuti all'Italia			40.000					1	5	Utilizzo del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della l. n. 183/1987 a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 243, della legge n. 147 del 2013			40.000					
4	1	Istituzione di un fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario			4.000	14.000	14.000			4	3	Utilizzo fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario ai sensi dell'art. 1, co. 214, lg. n. 190/2014			4.000	12.000	12.000			
												Utilizzo delle risorse del fondo ministero politiche agricole alimentari e forestali (parte capitale), costituito con le risorse rivenienti dal programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi, ai sensi dell'art. 49, co. 2, lett. d), d.l. n. 66/2014				2.000	2.000			
5	3	Incremento del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura a favore delle imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa			1.000	10.000				5	3	Utilizzo delle risorse del fondo ministero politiche agricole alimentari e forestali (parte capitale), costituito con le risorse rivenienti dal programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi, ai sensi dell'art. 49, co. 2, lett. d), d.l. n. 66/2014			1.000					
												Utilizzo del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, di cui all'art. 1, co. 214, lg. n. 190/2014								
												Utilizzo delle risorse del fondo ministero politiche agricole alimentari e forestali (parte capitale), costituito con le risorse rivenienti dal programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi, ai sensi dell'art. 49, co. 2, lett. d), d.l. n. 66/2014				10.000				



segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																				
ONERI						COPERTURE														
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Plur./ suc.	
5	3	Incremento del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura a favore delle imprese agricole per altri interventi compensativi di sostegno			10.000	10.000				5	3	Utilizzo delle risorse del fondo ministero politiche agricole alimentari e forestali (parte capitale), costituito con le risorse rivenienti dal programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi, ai sensi dell'art. 49, co. 2, lett. d), d.l. n. 66/2014				10.000				
											a	Accantonamento parte corrente - ministero politiche agricole alimentari e forestali			250					
5	3-bis	Incremento del fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura per interventi in conto capitale				2.000				5	3-bis	Utilizzo delle risorse del fondo ministero politiche agricole alimentari e forestali (parte capitale), costituito con le risorse rivenienti dal programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi, ai sensi dell'art. 49, co. 2, lett. d), d.l. n. 66/2014			250	2.000				
TOTALE					45.250	36.000	14.000			TOTALE					45.250	36.000	14.000			

SCHEDA N. II

Legge 16 giugno 2015, n. 93 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note	Art.	Co.	Modalità	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note	
1-33 dell'Accordo e 1-8 del Protocollo	-	Maggiore spesa pensionistica per effetto dell'introduzione dell'estensione del principio della totalizzazione multipla, nonché concessione ai cittadini italiani in Canada di prestazioni economiche antitubercolari			522	2.556	2.556	2.556		3	1	Accantonamento parte corrente - a ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			522	2.556	2.556	2.556		
TOTALE				522	2.556	2.556	2.556	2.556		TOTALE				522	2.556	2.556	2.556	2.556		

SCHEDA N. 12

Legge 16 giugno 2015, n. 94 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																			
ONERI							COPERTURE												
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note	Art.	Co.	Modalità	Note						
				2014	2015	2016	2017	Perm. <td>Plur./</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2014</td> <td>2015</td> <td>2016</td> <td>2017</td> <td>Perm. <td>Plur./</td> </td>	Plur./				2014	2015	2016	2017	Perm. <td>Plur./</td>	Plur./	
									suc.									suc.	
3 dell'Accordo	-	Spese di viaggio e di missione per visite ufficiali e incontri operativi tra le rispettive delegazioni			5		5	5	1	3	1	a	Accantonamento parte corrente - ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		5		5	5	2
TOTALE					5		5	5	5			TOTALE		5		5	5	5	

1) e 2) 6.5 mila ad anni alterni a decorrere dal 2019

SCHEDA N. 13

Legge 18 giugno 2015, n. 96 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note	
			Plur./ suc.						Plur./ suc.						Plur./ suc.	
10, 12, 13 e 14 dell'Accordo	-	Effetti di minor gettito: dividendi, royalty, utili di capitale, professioni indipendenti			3.361	3.361	3.361	3.361		3	1					
TOTALE				3.361	3.361	3.361	3.361	3.361		TOTALE		3.361	3.361	3.361	3.361	

SCHEDA N. 14

Legge 18 giugno 2015, n. 97 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note	Art.	Co.	Modalità	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note	
1-24 dell'Accordo		Effetti di minori entrate contributive complessive scaturenti dalle modifiche previste alla disciplina in materia di sistema previdenziale			9.862	10.740	10.740	10.740		3	1	Accantonamento parte corrente - ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			9.862	10.740	10.740	10.740		
TOTALE					9.862	10.740	10.740	10.740		TOTALE				9.862	10.740	10.740	10.740	10.740		

SCHEDA N. 15

Legge 18 giugno 2015, n. 98 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI							COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note
				2014	2015	2016	2017	Plur./	Modalità	2014	2015	2016	2017	Plur./	
								suc.							suc.
13-16 dell'Accordo	-	Effetti di minori entrate contributive complessive scaturenti dall'introduzione del principio della totalizzazione dei periodi assicurativi		490	1.719	1.719	1.719	1.719	Accantonamento parte corrente - a ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		490	1.719	1.719	1.719	1.719
TOTALE				490	1.719	1.719	1.719	1.719	TOTALE	490	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	2014	2015	2016	2017	Perm.	Art.	Co.	Modalità	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./ suc.
1	132	Istituzione di un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per durate complessive superiori a trentasei mesi		10.000	10.000											
1	134	Minore risparmio di spesa per effetto della sospensione per l'anno scolastico 2015/2016 del divieto di utilizzo del personale della scuola in altre pubbliche amministrazioni		12.000	25.100											
1	135	Mantenimento di un contingente di centocinquanta posti di docenti e dirigenti scolastici da distaccare presso l'amministrazione scolastica e periferica	*	1.700	3.400					(vedi prima pagina della scheda)						
1	141	Istituzione del Portale unico dei dati della scuola		1.000												
1	141	Spese di gestione e di mantenimento del Portale unico dei dati della scuola			100	100	100									
1	144	Contributo a favore dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) per la realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti, per la partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali nonché, per l'autovalutazione e visite valutative delle scuole			8.000	8.000										5

DE
DI
C

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																				
ONERI						COPERTURE														
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perim.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2014	2015	2016	2017	Perim.	Note Plur./suc.	
		Concessione del credito di imposta (cd. "School-bonus") per le erogazioni liberali a favore del sistema di istruzione per la realizzazione di nuove strutture, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti				7.500	15.000		6											
1	150																			
		Minori entrate tributarie per l'introduzione di detrazioni IRPEF (pari al 19 per cento) delle spese sostenute per la frequenza scolastica				132.200	75.500	75.500												
1	151																			
		Canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale ed antisismica				3.000	6.000	9.000												
1	158																			
		Edilizia scolastica ed edilizia residenziale universitaria. Mutui con oneri a carico dello Stato				10.000	10.000	10.000												
1	176																			
		Indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici			40.000															
1	177																			
		Incremento della dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali			544.180	1.828.130	1.839.220	2.169.630	7											
1	201																			
		Istituzione di un Fondo di parte corrente denominato "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica			83	533	104.043	45.000	8											
1	202																			
		Incremento del fondo relativo alle spese di funzionamento della Scuola funzionale dell'amministrazione			1.000															
1	203																			

15/16

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																
ONERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note Plur./ suc.	Perm.	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./ suc.	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./ suc.
1	53	Contributo statale di funzionamento in favore degli istituti superiori per le industrie artistiche				1.000						2.000	3.000	3.000	3.000	9
1	54	Incremento del contributo statale in favore di istituti superiori di studi musicali		5.000	2.900	5.400	5.000	5.000	5.000							
1	173	Mutui trentennali con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società CC.DD.PP. S.p.a.		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000				4.000	4.000	10	
TOTALE				3.100.367	1.014.000	3.007.000	3.007.000	3.007.000	3.100.367		TOTALE	1.014.000	3.007.000	3.007.000	3.100.367	

* Fonte: relazione tecnica

1) € 126 mln per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021

2) € 7 mln per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022

3) € 36,367 mln per il 2020, € 76,137 mln per il 2021, € 22,937 mln per il 2023, € 61,777 mln per il 2024

4) € 7 mln per il 2018

5) € 8 mln per ciascuno degli anni 2018 e 2019

6) € 20,8 mln per il 2018, € 13,3 mln per il 2019, € 5,8 mln per il 2020

7) € 1.878,560 mln nel 2018, € 1.915,910 mln nel 2019, € 1.971,340 mln nel 2020, € 2.012,320 mln nel 2021, € 2.053,600 mln nel 2022, € 2.095,200 mln nel 2023, € 2.134,040 mln nel 2024

8) € 69,903 mln per il 2018, € 47,053 mln per il 2019, € 43,490 mln per il 2020, € 48,080 mln per il 2021, € 56,663 mln per il 2022

9) Per la quota di copertura residua (€ 1,9 mln per il 2015 ed € 2 mln a decorrere dal 2016) si fa rinvio alle modalità di copertura di cui al comma 204

10) € 4 mln a decorrere dal 2018 al 2045

segue

SCHEDA N. 17

Legge 17 luglio 2015, n. 109 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./suc.
1	1-3	Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici in attuazione della sentenza costituzionale n. 70/2015	*		2.180.000	489.000	479.000	460.000	1	1	5	Rinvio al SNF, art. 1, co. 5 della medesima legge			2.180.000	489.000	479.000	460.000	2
2	1	Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione		1.020.000						2	2	Riduzione del fondo per gli ammortizzatori sociali, di cui all'art. 1, co. 107, lg. n. 190/2014	1.020.000						
4	1	Rifinanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'art. 5, co. 5 e 8, del d.l. n. 148/1193		140.000						4	1	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), d.l. n. 185/2008, conv., con modificazioni, dalla lg. n. 2/2009, come rifinanziato dall'art. 2, co. 65, lg. n. 92/2012, e succ. modificazioni e dalla medesima legge	140.000						
4	1-bis	Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, finalizzato a garantire una maggiore copertura reddituale dei trattamenti correlati ai contratti di solidarietà		150.000						4	1-bis	Riduzione del fondo per gli ammortizzatori sociali, di cui all'art. 1, co. 107, lg. n. 190/2014	150.000						
5	1 e 1-bis	Maggiore spesa pensionistica lorda per effetto delle modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo		1.100	3.300	4.300	65.000	3		2	2	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli effetti fiscali indotti dai medesimi commi 1 e 1-bis del medesimo articolo	200	200	600	800	11.800	4	
					1.100	3.300	4.300	65.000	3	2	2	Utilizzo risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004)	900	900	1.800	1.600	51.300	5	
										2	2	Accantonamento parte corrente - ministero dell'economia e delle finanze			900	1.900			



segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																					
ONERI							COBERTURE														
Art.	Co.	Disposizione	Note 2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note 2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./ suc.				
6	1	Oneri lordi per razionalizzazione delle procedure di allineamento data di pagamento trattamenti INPS e INAIL - Spese per interessi		971	6.117	11.246	26.734	6	6	2	Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e Poste italiane S.p.A. per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche		971	6.117	11.246	13.700					
TOTALE							3.492.071	498.417	494.546	551.734	TOTALE							3.492.071	498.417	494.546	551.734

* Fonte: relazione tecnica

1) e 2) € 469 mln per il 2018

3) € 6 mln per il 2018, € 8 mln per il 2019, € 10 mln per il 2020, € 15 mln per il 2021, € 22 mln per il 2022, € 28 mln per il 2023, € 37 mln per il 2024, € 44 mln per il 2025, € 50 mln per il 2026, € 55 mln per il 2027, € 59 mln per il 2028, € 62 mln per il 2029, € 64 mln per il 2030

4) € 1,1 mln per il 2018, € 1,5 mln per il 2019, € 1,8 mln per il 2020, € 2,7 mln per il 2021, € 4 mln per il 2022, € 5,1 mln per il 2023, € 6,7 mln per il 2024, € 8 mln per il 2025, € 9,1 mln per il 2026, € 10 mln per il 2027, € 10,7 mln per il 2028, € 11,3 mln per il 2029, € 11,6 mln per il 2030

5) € 3 mln per il 2018, € 4,6 mln per il 2019, € 6,3 mln per il 2020, € 10,4 mln per il 2021, € 16,1 mln per il 2022, € 21 mln per il 2023, € 28,4 mln per il 2024, € 34,1 mln per il 2025, € 39 mln per il 2026, € 43,1 mln per il 2027, € 46,4 per il 2028, € 48,8 mln per il 2029, € 50,5 mln per il 2030

6) € 18.546 mln per il 2018

7) € 4.846 mln per il 2018

SCHEDA N. 19

Legge 29 luglio 2015, n. 115 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note				
			Plur./suc.						Plur./suc.						Plur./suc.				
18	1-9	Trattamenti pensionistici per cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali da parte di cittadini UE	1			340	456	4.070	1			340	456	4.070	2				
18	10	Incremento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004	3				3.614		3				3.614		4				
28	2	Istituzione di un fondo per il recepimento della normativa europea			10.000	50.000	50.000	50.000			10.000								
TOTALE					10.000	50.340	54.070	54.070			10.000	50.340	54.070	54.070					

1) e 2) € 590 mila per il 2018, € 695 mila per il 2019, € 895 mila per il 2020, € 1.260 mln per il 2021, € 1.655 mln per il 2022, € 2.085 mln per il 2023, € 2.610 mln per il 2024, € 3.260 mln per il 2025

3) e 4) € 3.480 mln per il 2018, € 3.375 mln per il 2019, € 3.175 mln per il 2020, € 2.810 mln per il 2021, € 2.415 mln per il 2022, € 1.985 mln per il 2023, € 1.460 mln per il 2024, € 810 mila per il 2025

SCHEDA N. 22

Legge 7 agosto 2015, n. 124 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./suc.
8	3	Istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale			10.000	20.000	28.000		1	8	3	a) Accantonamento parte capitale - ministero dell'interno			10.000	20.000	28.000		2
14	5	Finanziamento del fondo di cui all'art. 596 del Codice dell'ordinamento militare per la realizzazione di asili nido presso le caserme del ministero della difesa in via di dismissione			2.000	5.000	5.000			14	5	b) Riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 1, co. 6, lg. n. 147/2013			2.000	5.000	5.000		
TOTALE				12.000	25.000	33.000				TOTALE				12.000	25.000	33.000			

1) e 2) € 28 mln dal 2018 al 2024

SCHEDA N. 23

Legge 6 agosto 2015, n. 125 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./suc.		
5-bis	1	Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle forze armate		41.347					5-bis	2	Impiego delle somme disponibili sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-tercies, del d.l. n. 225/2010		42.447						
5-bis	1	Proroga dell'impiego del personale delle Forze di polizia impiegato nell'operazione "strade sicure"		1.100															
6	3 e 5	Minori interessi attivi sostituiti dalle anticipazioni di liquidità già erogate e ancora da erogare agli enti commissariati e, da restituire con piano di ammortamento tricontinuale, dal 2019 invece che dal 2016			10.370	10.118		1	6	6	Accantonamento parte corrente - ministero dell'economia e delle finanze	10.370		10.118			2		
7	9, sottesdecies	(Concessione di un contributo in favore del comune di Campione d'Italia)		(8.000)					8	1 e 2	(A valere sulle disponibilità dei fondi di cui al d.l. n. 35/2013)		(8.000)						
7	9, sottesdecies	Minori entrate per interessi attivi per concessione di un contributo in favore del comune di Campione d'Italia			109	106	103		7	9, sottesdecies	Accantonamento parte corrente - ministero dell'economia e delle finanze			109	106	103			
8	1	(Incremento fondo per pagamenti debiti enti)		(2.000.000)					8	1	Utilizzo somme residue del fondo, di cui all'art. 1, d.l. n. 35/2013		(2.000.000)						
8	4-bis	(Anticipazioni Istituto nazionale economia agraria (INEA))		(20.000)					8	4-bis	(Utilizzo somme residue del fondo, di cui all'art. 1, d.l. n. 35/2013)		(20.000)						
8	6	(Anticipazione liquidità pagamenti debiti)		(650.000)					8	6	(Utilizzo somme residue del fondo, di cui all'art. 1, d.l. n. 35/2013)		(200.000)						
8	10	Minori entrate per interessi attivi - Contributo (530 mln) ai Comuni			5.671	5.510	5.347		8	12	Accantonamento parte corrente - ministero dell'economia e delle finanze			5.671	5.510	5.347			

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																		
ONERI						COPERTURE												
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Piac./SUC.	Art.	Co.	Modalità	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Piac./SUC.
8	13-ter e 13-quater	Minori entrate per interessi attivi - Contributo (110 mln) a Province e città metropolitane di Milano				1.500	1.460	1.418		8	13-quinquies	Accantonamento parte corrente - ministero dell'economia e delle finanze			1.500	1.460	1.418	
8	13-otties	Minori entrate per interessi attivi - Concessione di un contributo (200 mln) in favore della regione Sicilia				2.728	2.654	2.579		8	13-noies	Accantonamento parte corrente - ministero dell'economia e delle finanze			2.728	2.654	2.579	
8	13-dodecies	(Erogazione a regioni e Province autonome di un contributo per compensare minori entrate IRAP)			(326.942)	(384.673)	(384.673)	(384.673)		8	13-undecies	(Utilizzo risorse di cui ai co. 20 e 21, art. 1, lg. n. 190/2014)		(326.942)	(384.673)	(384.673)	(384.673)	
8-bis	2	Minori entrate per interessi attivi - Atribuzione di un trasferimento (120 mln) in favore della regione Valle d'Aosta				1.637	1.592	1.547		8-bis	3	Accantonamento parte corrente - ministero dell'economia e delle finanze			1.637	1.592	1.547	
9-noies	1	Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli di controllo di proflessi internazionale dal ministero della salute			3.100	2.341	2.341	2.341		9-noies	3	Accantonamento parte corrente - ministero della salute			3.465	3.465	3.465	
9-noies	2	Potenziamento attività di programmazione sanitaria e monitoraggio			400	1.124	1.124	1.124		9-noies				3.500				
9-decies	1	(Contributo a favore della Regione Lazio per programma straordinario (Giubileo))				(33.512)				9-decies	1	A valore sulle risorse del fondo di cui all'art. 20 lg. n. 67/1998			(33.512)			
10	1-3	(Implementazione progetto Anagrafe Nazionale Popolazione residente e carta d'identità elettronica - Spese di investimento)			(59.500)	(8.000)				10	6	(Utilizzo di risorse anche in cfr. art. 10, co. 3-bis, d.l. n. 70/2011)		(59.500)	(8.000)			
10	1-3	Implementazione progetto Anagrafe Nazionale Popolazione residente e carta d'identità elettronica - Spese di gestione				2.700	2.700	2.700		10	6	Utilizzo risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004)			2.700	700	700	
										10	6	Accantonamento parte corrente - ministero dell'economia e delle finanze			2.000	2.000	2.000	

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./struc.	Co.	Art.	Modalità	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./struc.		
11	15	(Contributo straordinario al comune dell'Aquila per la ricostruzione)		(8.500)					15	11	(A valere sulle risorse per la ricostruzione Comuni sistema Abruzzo di cui all'art. 7-bis, L.L.n. 43/2013)		(8.500)						
13	1	Contributi in conto capitale per interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012		140.000					2	13	b	Relazione dei crediti di imposta rate ammortamento mutui erogati per ricostruzione Ercilia-Romagna, di cui all'art. 3-bis, d.l. n. 95/2012	140.000						
13	3	Agricoltura attuazione piani ricostruzione	*	20.000					6	13	b	Rimodulazione risorse eventi calamitosi 2012 disponibili nel bilancio autonomo PCM riversate all'entrata del bilancio dello Stato, di cui all'art. 11, co. 13, d.l. n. 174/2012	20.000						
13	4	Minori entrate tributarie per proroga al 31 dicembre 2016 esenzione IMU per immobili strumentali cat. D ubicate nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 - Quota Stato	*	4.500	9.000				6	13	b	Rimodulazione risorse eventi calamitosi 2012 disponibili nel bilancio autonomo PCM riversate all'entrata del bilancio dello Stato, di cui all'art. 11, co. 13, d.l. n. 174/2012	13.100	26.200					
13	4	Proroga al 31 dicembre 2016 esenzione IMU per fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 - Quota Stato	*	8.600	17.200				6	13	b	Rimodulazione risorse eventi calamitosi 2012 disponibili nel bilancio autonomo PCM riversate all'entrata del bilancio dello Stato, di cui all'art. 11, co. 13, d.l. n. 174/2012							
13-bis	1	Istituzione di una zona franca nel territorio dei Comuni della regione Sardegna colpiti dall'alluvione di novembre 2013			5.000				1	13-bis	b	Utilizzo risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, d.l. n. 202/2004)			5.000				
16-ter	1 e 3	Assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, finalizzate a fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo.		16.655	11.218				6	16-ter	b	Utilizzo di risorse assegnate al fondo esigenze indifferibili, quali somme resti disponibili al termine di ogni esercizio dal fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e riversate all'entrata del bilancio dello Stato.	16.655	11.218					
TOTALE			235.702	70.598	27.605	17.159					TOTALE	235.702	70.598	27.605	17.159				

* Fonte: relazione tecnica

1) e 2) € 9,9 mila per il 2018

3) e 4) € 62,5 mila ogni cinque anni a decorrere dal 2020

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																				
ONERI							COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./suc.	
21-ter	1	Borse di studio ai tirocinanti che hanno completato il tirocinio formativo, di cui all'art. 37, co. 11, d.l. n. 98/2011			2.604	5.209				21-ter	2	Riduzione del fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico, di cui all'art. 1, co. 96, lg. n. 190/2014			2.604	5.209				
21- quater	1	Riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria				25.782	25.782	25.782		21- quater	5	Utilizzo del fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico, di cui all'art. 1, co. 96, lg. n. 190/2014			25.782	25.782	25.782	25.782	25.782	
TOTALE					48.778	222.712	227.330	307.982		TOTALE				48.778	222.712	227.330	307.982			

* Fonte: relazione tecnica

1) e 2) € 505 mln per il 2018, € 130 mln per il 2020, € 451 mln per il 2021, € 360 mln per il 2022, € 245 mln per il 2023, € 230 mln per il 2024

SCHEDA N. 25
Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 - Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	2014	2015	2016	2017	Ferm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	2014	2015	2016	2017	Ferm.	Note Plur./ suc.	
2	1	Modifiche in materia di congedo di maternità in caso di parto anticipato		48														
3	1	Modifiche in materia di prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico		827														
5 e 15	-	Modifiche in materia di congedo di paternità e di indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole		2.354														
7, 9 e 10	-	Modifiche in materia di congedi parentali		92.929					26	1	Riduzione del fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di cui all'art. 1, co. 107, lg. n. 190/2014	104.000						
8	1	Modifiche in materia di trattamento economico e normativo		2.154														
13	1	Modifiche in materia di indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata presso l'INPS		314														
16	1	Modifiche in materia di indennità di maternità per lavoratrici autonome e imprenditrici agricole		320														
24	1	Congedo per le donne vittime di violenza di genere		5.054														
TOTALE			104.000	104.000							TOTALE	104.000	104.000					

SEI

SCHEDA N. 26

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note 2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Pur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note 2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Pur./ suc.		
2 e da 52 a 54	-	Minori entrate per maggior accesso ai benefici contributivi	16.000	58.000	67.000			1	56	l, lett. a) l, lett. b) l, lett. c)	Riduzione del fondo di cui all'art. 1, co. 107, lg. n. 190/2014 Maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle medesime disposizioni Utilizzo del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), d.l. n. 185/2009	16.000	52.000	40.000			2		
TOTALE			16.000	58.000	67.000						TOTALE	16.000	58.000	72.000					

1) € 53 mln per il 2018 ed € 8 mln per il 2019

2) € 28 mln per il 2018

3) € 16 mln per il 2018 e € 8 mln per il 2019

4) € 15 mln per il 2018. Per la compensazione sugli altri saldi di finanza pubblica, la copertura sul SNF risulta maggiore per + 5 mln nel 2017 e + 6 mln nel 2018

SCHEDA N. 27

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note Plur./ suc.	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note Plur./ suc.	2014	2015	2016	2017	Perm.	Note Plur./ suc.
1	1 e 2	Acquisto/realizzazione software nonché oneri per l'acquisizione, veicolazione ed elaborazione fatture elettroniche, ecc.				9.340	18.000	20.400		6	1	Riduzione della dotazione del fondo di cui all'art. 16, co. 1, ultimo periodo, lg. n. 23/2014				9.340	18.000	20.400	
TOTALE						9.340	18.000	20.400		TOTALE					9.340	18.000	20.400		